



[www.cartaimpresa.it](http://www.cartaimpresa.it) - [apacomo@apacomo.it](mailto:apacomo@apacomo.it)

# L'ARTIGIANO COMASCO

Organo Ufficiale di Confartigianato Imprese Como - Aderente a Confartigianato Imprese

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB - Como - N. 3 - Gennaio/Febrero 2008 - I.P.



**Associarsi a  
Confartigianato  
ha sempre più valore.**

**Chi sta fuori,  
oggi  
non ha voce**





[www.cartaimpresa.it](http://www.cartaimpresa.it) - [apacomo@apacomo.it](mailto:apacomo@apacomo.it)

# L'ARTIGIANO COMASCO

Organo Ufficiale di Confartigianato Imprese Como - Aderente a Confartigianato Imprese

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB - Como - N. 3 - Gennaio/Febrero 2008 - I.P.



**Associarsi a Confartigianato  
ha sempre più valore.**

**Chi sta fuori, oggi non ha voce**





**Un'ampia gamma  
e una grande esperienza**



**Personale esperto e preparato ti aiuterà  
nella scelta della macchina giusta.**

**CENTRO NOLEGGIO AUTORIZZATO NOLOITALIA**  
Casnate con Bernate (CO)  
tel. 031.452385 - fax 031.4560385  
Lurate Caccivio (CO)  
tel. 031.490334 - fax 031.391064

NOLOITALIA ti offre più di un semplice noleggio. Oltre 900 macchine e attrezzature saranno a tua disposizione, ed il nostro personale professionalmente qualificato verrà in cantiere per aiutarti a scegliere la macchina giusta per ogni applicazione.

Usa l'esperienza e la consulenza Noloitalia per rendere il tuo lavoro più veloce ed efficace.

**Vieni a trovarci oggi stesso! Oppure chiama l'800.333.828**

Siamo presenti a Milano - Bergamo - Brescia - Verona - Padova - Bologna



**Chiamata  
Gratuita**

**800-333828**

**NOLOITALIA**



# 365 giorni con. VOI

**Ponte Lambro**  
Piazza Puecher 11  
Tel. 031.620.156

**Airuno**  
Via Postale Vecchia 23  
Tel. 039.994.30.12

**Cremnago di Inverigo**  
Via Roma 64  
Tel. 031.699.760

**Costa Masnaga**  
Piazza G. Colombo 23  
Tel. 031.879.202

**Olgiate Molgora**  
Via Aldo Moro 2  
Tel. 039.991.02.61

**Albavilla**  
Piazza Fontana 1  
Tel. 031.628.044

**Arosio**  
Via degli Artigiani 7  
Tel. 031.758.250

**Eupilio**  
Via IV Novembre 1  
Tel. 031.658.151

**Erba**  
Via Turati 2  
Tel. 031.333.83.26

**Lipomo**  
Via Provinciale 22  
Tel. 031.558.097

**Merate**  
Viale Cornaggia 3  
Tel. 039.928.51.20

**Como**  
Via Rubini 3  
Tel. 031.276.75.11

**Alzate Brianza**  
Via IV Novembre 51  
Tel. 031.634.1111 ra.



**Alta Brianza**  
**Alzate Brianza**

Organo ufficiale di  
 Confartigianato  
 Imprese Como

periodico bimestrale inviato a tutti i  
 soci di Confartigianato Imprese Como

Autorizzazione Tribunale di como N. 8/1949 - Iscr. registro degli operatori della comunicazione n. 7989. Il prezzo di abbonamento annuale al periodico è pari a € 5,00, ed è compreso nella quota associativa. La quota associativa non è divisibile. La dichiarazione viene effettuata ai fini postali.

**BOLLETTINO DEGLI ORGANI DIRETTIVI  
 CONFARTIGIANATO IMPRESE COMO**

**I TELEFAX DELLA SEDE CENTRALE**

**COMO** Viale Roosevelt, 15  
 Tel. 031.3161

I nostri fax

<b>Segreteria Generale</b>	031.278.342
<b>L'Artigiano Service</b>	031.316.353
<b>Ufficio Credito</b>	031.271.661
<b>Ufficio Paghe</b>	031.268.460
<b>Ufficio Sindacale</b>	031.316.311
<b>Emasa</b>	031.316.266
<b>Inapa</b>	031.316.245
<b>Ideafin spa</b>	031.316.324

**CONFARTIGIANATO IMPRESE COMO**

Presidente, Cornelio Cetti  
 Segretario, Giorgio Colombo



ASSOCIATO ALL'USPI UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

**Direttore resp.:** Fausto BASAGLIA

**In redazione:** Giuseppe AZZOLINI,  
 Roberto BONARDI,  
 Francesco CHIRICO,  
 Pierpaolo PERRETTA,  
 Francesco BILANCIA,  
 Annalisa BRUNATI,  
 Emanuela TARDIOLA,  
 Marilena BAVUSO,  
 Claudio MASCHERONI,  
 Giuseppe CONTINO,  
 Giuseppe PUGLIESI,

**Pubblicità:** L'ARTIGIANO SERVICE  
 Viale Roosevelt, 15  
 Como - Tel. 031.3161

**Stampa:** LARIOPRINT SNC  
 Como - Via Brambilla 29

# Sommario

gennaio/febbraio 2008

## elezioni

13/14 Aprile 2008. Ci risiamo, ecco le elezioni 5

## confartigianato imprese

chi sta fuori, oggi non ha voce 8

## cronaca

www.cartaimpresa.it rinnova e rilancia 10

A scuola di dirigenti 11

La strada degli sconti passa da Confartigianato 23

Confartigianato rinnova a Villaguardia 48

## categorie

La Regione istituisce il Catasto Unico degli impianti 12

Impianti termici. Che cos'è il C.A.I.T.? 13

Siglato l'accordo tra Confartigianato e Comoexport 14

Una convenzione per gli artigiani edili dell'alto lago 15

Tintolavanderia: anno nuovo vita nuova... o no? 16

Autotrasporto: orario di lavoro vigilato speciale 17

Le nuove regole per l'accesso alla professione 18

## speciale ambiente 21

## speciale legge finanziaria 2008 27

Il rapporto di lavoro 39

Al via le pensioni che non piacciono agli artigiani 43

## credito

Prestobusiness. Il finanziamento semplice e immediato per fare business 46



[confartigianato imprese]



[ambiente]



[finanziaria]

[www.cartaimpresa.it](http://www.cartaimpresa.it) - [apacomo@apacomo.it](mailto:apacomo@apacomo.it)

SEDI	<b>22100 COMO</b>	Viale Roosevelt, 15 - Tel. 031.31.61 - Fax 031.278.342 e-mail: apacomo@apacomo.it	<b>22028 S. FEDELE I.</b>	Largo IV Novembre, 7 - Tel. 031.830.719 - Fax 031.830.106 e-mail: apasanfedele@apacomo.it
	<b>22063 CANTU'</b>	C.so Unità d'Italia, 20 - Tel. 031.712.337 - Fax 031.715.956 e-mail: apacantu@apacomo.it	<b>22018 PORLEZZA</b>	Via Garibaldi, 81 - Tel. 0344.6.24.00 - Fax 0344.6.06.75 e-mail: apaporlezza@apacomo.it
	<b>22036 ERBA</b>	Via Turati, 7/G - Tel. 031.641.969 - Fax 031.644.281 e-mail: apaerba@apacomo.it	<b>22014 DONGO</b>	Via Statale, 7 - Tel. 0344.8.18.18 - Fax 0344.8.13.65 e-mail: apadongo@apacomo.it
	<b>22074 LOMAZZO</b>	Vicolo Aosta, 15 - Tel. 02.967.79.170 - Fax 02.963.70.750 e-mail: apalomazzo@apacomo.it	<b>22079 VILLAGUARDIA</b>	Strada Statale Varesina ang. Via Monterosa - Centro Comm. Centervill Tel. 031.480.250 - Fax 031.481.427 e-mail: apavillaguardia@apacomo.it
	<b>22017 MENAGGIO</b>	Via Leoni, 18 - Tel. 0344.3.11.28 - Fax 0344.3.29.27 e-mail: apamenaggio@apacomo.it	<b>22076 MOZZATE</b>	Via G. B. Figini, 3 - Tel. 0331.833.888 - Fax 0331.833.904 e-mail: apamozzate@apacomo.it
	<b>22066 MARIANO C.</b>	Via M. Grappa, 43 - Tel. 031.746.354 - Fax 031.744.737 e-mail: apamariano@apacomo.it	<b>22021 BELLAGIO</b>	Via D. Vitali, 43 - Tel. 031.951.410 - Fax 031.950.809 e-mail: apabellagio@apacomo.it



# HAI 8.000 BUONI MOTIVI PER PASSARE A RENAULT. FINO A 8.000 EURO DI ECOINCENTIVI.



**Kangoo Express Storia Confort 1.2 16v**  
da euro 6.800.



**Master Furgone Generique T33 2.5 dci 100cv**  
da euro 15.400.



**Trafic Furgone Generique T27 2.0 dci 90 cv**  
da euro 14.300.

**E IN PIÙ FINANZIAMENTO SENZA ANTICIPO CON 1 ANNO DI ASSICURAZIONE FURTO  
E INCENDIO E 2 ANNI O 80.000 KM DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA IN OMAGGIO.**



Kangoo Express Storia Confort 1.2 16v da € 6.800 (IVA, messa su strada e IPT escluse) prezzo scontato chiavi in mano e comprensivo del contributo statale di € 1.500 in caso di rottamazione di un veicolo Euro 0 o Euro 1 immatricolati entro il 31/12/1998, D.L. n°248 del 31/12/2007. Esempio di finanziamento: anticipo zero; 60 rate da € 149 comprensive di 1° anno di assicurazione Furto e Incendio Renassic e Finanziamento Protetto; in omaggio il 2° anno di assicurazione furto e incendio Renassic + formula garanzia d'Assistenza Non Stop Gold - fornita gratuitamente dal Concessionario grazie a FinRenault - che prevede una ulteriore garanzia rispetto a quella legale di ulteriori 2 anni o 80.000 km a partire dalla data di prima immatricolazione del veicolo. Tan 6,99%; Taeg 9,46%; spese gestione pratica € 250, imposta di bollo in misura di legge. Salvo approvazione FINRENAULT. Esempio valido per i Clienti residenti nelle province di MI e RM. Fogli informativi disponibili in sede e sul sito [www.finren.it](http://www.finren.it); messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi (ciclo misto): da 8,3 a 8,8 l/100km. Emissioni Co2 da 219 a 232 gr/km. Offerta della Rete Renault che aderisce all'iniziativa valida fino al 29/02/2008.

**BUSINESS CENTER CONCESSIONARIA RENAULT AUTOVITTANI**  
VIA ASIAGO, 21 - COMO - TEL. 031 573210 - INFO@AUTOVITTANI.IT  
VIA DEL PIANO, 30 - CASTIONE ANDEVENNO (SO) - TEL. 0342 567931

# elezioni

## 13/14 Aprile 2008

### *Ci risiamo, ecco le elezioni.*



*Giorgio Colombo  
Segretario Generale Confartigianato  
Imprese Como*

Si potrebbe dire solo così: ci risiamo! eppure, dietro queste due semplici parole si nasconde tutta l'amarezza di un mondo imprenditoriale che vede sempre più allontanarsi irresponsabilmente il sistema politico.

Sono trascorsi dal 9 aprile 2006 solo 22 mesi e il prossimo 13 aprile si dovrà tornare alle urne.

Sono molto preoccupato soprattutto per il quadro economico in netto peggioramento, con prezzi di energia elettrica, gas e petrolio in costante crescita e con un euro sopravvalutato rispetto al dollaro e con un'Italia che rischia un 2008 vicino alla crescita zero. Gli sforzi delle imprese, anche quelle più piccole che continuano ad innovare,

a diversificare i mercati, a formare i propri dipendenti, a combattere con un sistema di pagamenti sempre più complesso, vengono minacciati dai danni incalcolabili che un sistema politico instabile come il nostro causa senza poi pensare agli enormi danni di immagine internazionale che il Paese subisce. Proprio in questo momento, quando avremmo bisogno come imprenditori del massimo impegno sui problemi economici, la crisi politica ha fatto precipitare il Governo.

Certo, con questo non voglio assolutamente giudicare l'operato, in quanto rappresentiamo la parte economica del Paese anche se, quando abbiamo la possibilità di esprimerci nell'urna elettorale avremo certamente un occhio di riguardo per quei programmi che tuteleranno, almeno a parole e sulla carta, il mondo dell'impresa.

Da una parte c'è chi sostiene che con questa legge elettorale senza preferenze e con liste preconfezionate, tutto è in mano ai partiti e, il semplice cittadino, deve solo mettere una crocetta senza scegliere il proprio rappresentante. Scelta già fatta a monte, una legge elettorale che non consente di esprimere la propria volontà ed identificare i propri bisogni nei rappresentanti eletti. Dall'altra

parte, c'è chi sostiene che la caduta del Governo Prodi non è stato un problema di legge elettorale, ma è legata alla semplice constatazione che al Senato il Centro Sinistra in effetti aveva perso e, alla lunga non poteva più reggersi sui voti degli ultra ottantenni Senatori a vita.

Da una semplice analisi ritengo che la riforma elettorale, poteva rappresentare un passaggio obbligato nell'interesse del Paese e di chi sarà chiamato a Governarlo, ma con altrettanta chiarezza bisogna sottolineare che la necessità di scrivere poche regole del gioco non può nemmeno essere un pretesto per perdere tempo, per allungare le liturgie della crisi, per una lunga, lunghissima campagna elettorale e per riaprire un confronto in cui ogni giorno si ricominci da capo.

Si è scelto di votare.

Intanto le imprese, coloro che sono il fulcro economico di questo povero, vecchio Paese, vecchio in tutti i sensi, a partire da chi lo ha governato e lo governa, e lo governerà? sono lì ad aspettare che si sanciscano le nuove alleanze, che magari chi stava nel Centro Sinistra passi al Centro Destra, che un nuovo soggetto politico, comunque nato su ceneri vecchie pensi a come correre, se solo o in compagnia e che, i segretari dei partiti, segretari

# elezioni



che da quarant'anni sono sulla breccia politica, impongano ancora una volta le loro scelte.

Povere imprese!

E pensare che credevamo in un Parlamento e in un Governo che aiutasse i piccoli a crescere, che

eliminasse gli oneri impropri sulle imprese e sul lavoro, che riducesse la burocrazia e il prelievo fiscale, che combattesse il lavoro nero, le attività illegali e quelle irregolari, che non penalizzasse ulteriormente i piccoli con strane leggi in ambito di salute e

sicurezza, paragonandole ad esempi industriali purtroppo infausti, che garantisse il semplice e libero accesso agli appalti pubblici anche per gli artigiani, che migliorasse la collaborazione tra scuola e mondo del lavoro valorizzando la formazione attraverso la bottega artigiana, che promuovesse l'innovazione tecnologica e che attraverso azioni mirate rafforzasse il credito quale strumento utile a ritrovare la competitività.

Quante illusioni in queste poche righe!

Tutti obiettivi ancora in attesa di soluzione intanto, 1.476.000 imprese artigiane che danno lavoro a 4.000.000 di persone, tutte le mattine, all'alba mettono in moto il nostro Paese. Ricordo la conclusione del nostro manifesto elettorale delle scorse elezioni politiche, quando alla fine delle proposte, si chiudeva con una raccomandazione, quella che una giusta politica economica avrebbe potuto rendere competitiva tutta la Nazione. Sono passati nemmeno due anni e prima di scrivere il documento politico da presentare ai nuovi.....nuovi? Candidati alla prossime elezioni, io e tutti gli 8.000 artigiani di Confartigianato Imprese. Come ci penseremo bene.

E se non facessimo nulla?

Invece ancora una volta, produrremo le nostre proposte e chissà se questa volta saremo fortunati....? si fortunati perché se non cambieranno, solo la fortuna o l'enalotto potrà aiutare le nostre piccole imprese.



**SERRATORE**

# associati

Essere associati significa  
essere riconosciuti e rappresentati

Associarsi a *Confartigianato*  
ha sempre più valore

## CHI STA FUORI, OGGI NON HA VOCE

Far parte di un'Associazione oggi non significa solo assicurarsi la possibilità di accedere a servizi e soddisfare le necessità della propria azienda.

**Associarsi oggi significa essere parte attiva di una società moderna,** complessa e molto articolata. Vuol dire essere soggetti integrati e integranti di un dibattito aperto su tutti i temi che investono l'impresa in un contesto molto più ampio: economico, politico e sociale.

**Far parte di un'Associazione come Confartigianato significa confronto.** Confronto fra le proprie idee e quelle dei colleghi imprenditori, confronto con gli altri attori della nostra società vestendo un ruolo di rappresentanza e legittimazione dei propri interessi, ma soprattutto degli interessi di un'intera categoria: quella degli artigiani.

**Associarsi vuol dire anche**

**vantaggi.** Vantaggi derivanti dalle convenzioni stipulate da Confartigianato per i propri associati: sfruttare un paio o tre di queste offerte equivale ad ammortizzare completamente il costo della tessera annuale.

**Associarsi vuol dire rappresentare ed essere rappresentati.** La stagione dei contratti nazionali di lavoro ha visto Confartigianato protagonista nella difesa delle migliori condizioni contrattuali per le imprese interessate al tavolo delle trattative.

**Associarsi vuol dire far riconoscere il ruolo degli artigiani** a tutti i livelli: nazionale, regionale e provinciale nelle scelte che contano. Vuol dire far valere i bisogni e le ragioni degli artigiani. Vuol dire che la nostra voce è importante, necessaria e autorevole.

**Essere associati vuol dire avere senso di appartenenza.** Vuol





# associati

dire sentire proprio l'impegno a perseguire un obiettivo da raggiungere per risolvere i propri problemi e insieme quelli di tutti coloro che appartengono al sistema Confartigianato.

## **QUINDI, PERCHE' NON ASSOCIARSI?**

Aderire a Confartigianato Imprese significa anche sfruttare al meglio tutte queste possibilità che vengono offerte all'imprenditore, da una tessera che ha valore 12 mesi.

Le quote associative:

**€ 110,00 IMPRESE  
SENZA DIPENDENTI**

**€ 180,00 IMPRESE  
CON DIPENDENTI**

Alle quali vanno aggiunti i contributi associativi in convenzione Inps e Inail.

Successivamente al versamento, l'azienda riceverà un **BOLLINO VALIDO 12 MESI** da apporre sulla tessera plastificata, che permetterà di usufruire delle agevolazioni

previste dalle convenzioni, richiedere i servizi erogati dalle strutture associative, ricevere il notiziario "L'Artigiano Comasco", la vetrofania per usufruire del parcheggio presso la sede di Como, Viale Roosevelt 15, e (fino ad esaurimento), il nuovo calendario delle scadenze fiscali e sindacali.

**Rinnovare la tessera di Confartigianato Imprese Como è facile.**

**Sono diverse le modalità di versamento:**

- direttamente on-line con carta di credito dal sito:  
[www.cartaimpresa.it](http://www.cartaimpresa.it)
- presso l'accoglienza di tutti gli uffici Confartigianato Imprese
- con il bollettino di Conto Corrente Postale n. 235226
- attraverso il contratto annuale dei servizi
- con l'addebito bancario diretto (RID)
- con bonifico bancario

*Pagare on-line con carta di credito (anche pre-pagato) è comodo ma soprattutto sicuro. Grazie al servizio BankPass Web di Intesa-Sanpaolo di Como, che sostiene la realizzazione dei negozi elettronici anche per le imprese e le istituzioni, potrete versare con assoluta sicurezza la vostra adesione a Confartigianato. Inoltre, con il pagamento on-line, sarà possibile accedere immediatamente ai servizi e alle informazioni riservate solo agli artigiani associati.*

**LA TESSERA HA VALIDITA' 12 MESI  
DAL MOMENTO DEL VERSAMENTO  
DELLA QUOTA**

*Richiedi e compila la scheda di adesione da inviare ai nostri uffici*



Il sito internet ufficiale di  
Confartigianato Imprese di Como



## WWW.CARTAIMPRESA.IT

### rinnova e rilancia Grande interesse anche dall'estero per il portale dell'artigianato

Il sito ufficiale di Confartigianato Imprese di Como [www.cartaimpresa.it](http://www.cartaimpresa.it) rinnova la veste grafica ma non solo. Infatti, la pagina principale di apertura (home page) si presenta radicalmente rinnovata ed estremamente dinamica. Foto e notizie caratterizzano la presentazione del sito che sarà in costante aggiornamento per dare informazioni utili e puntuali alle aziende artigiane. Per quanto riguarda i contenuti, oltre a confermare quanto già proposto dal vecchio portale, vengono

presentate nuove voci e iniziative (alcune ancora in costruzione) che risulteranno estremamente utili alle imprese che consulteranno il sito. Il portale di Confartigianato Imprese ha ormai consolidato la propria presenza in rete: infatti riceve mediamente più di 10.000 visitatori al mese. Solo in gennaio 2008 sono state viste oltre 40.000 pagine. Ad oggi si sono registrate al sito 560 imprese che possono accedere alle aree riservate e sono ben 749 gli utenti che si sono iscritti

alla newsletter. Grande interesse anche dall'estero, infatti [www.cartaimpresa.it](http://www.cartaimpresa.it) annovera anche molti visitatori stranieri: il 9,41% dal nord America con Stati Uniti e Canada; il 4,36 dall'Asia, in testa Cina, Giappone e Corea senza dimenticare Thailandia, Taiwan e Turchia; lo 0,8% dall'Australia e naturalmente oltre il 40% dall'Europa: in particolare gli Svedesi sono molto interessati a Cartaimpresa così come Svizzeri, Olandesi, Inglesi, Tedeschi, Spagnoli, Sloveni, Irlandesi e Ungheresi.



22073 FINO MORNASCO  
via Gorizia, 2  
Tel. 031.92.72.77  
Fax 031.92.77.73  
E-mail: [sma-mobili@libero.it](mailto:sma-mobili@libero.it)

**Mobili per ufficio**

**Scaffalature metalliche**

**Soppalchi**

**Attrezzature per magazzino  
di serie e su misura**

**Progettazione completa  
di uffici e magazzini gratuita**





## A SCUOLA DI DIRIGENTI

**Mannheimer, Fumagalli, Galimberti e Corno**

i relatori della prima giornata

Ha preso il via il secondo corso di formazione per i dirigenti di Confartigianato Imprese, ovvero tutti quegli artigiani che hanno scelto di impegnarsi nella struttura con un incarico associativo: consigliere, presidente ecc.ra dei vari gruppi di settore o di territorio. Tanti i temi in discussione: dalla rappresentanza, all'internazionalizzazione, dalla cultura al rapporto di lavoro, sui quali si succederanno relatori di grande prestigio e rilevanza sociale, politica ed economica. Alla prima giornata del corso, al quale hanno aderito circa 80 persone, sono intervenuti Renato Mannheimer noto sondaggista televisivo, Cesare Fumagalli segretario generale di



Confartigianato Imprese e Marco Galimberti, imprenditore tessile che ha portato la sua testimonianza di artigiano e dirigente. Il tutto coordinato dal prof. Fabio Corno, guru del Cis, Centro Studi d'Impresa, una grande struttura specializzata in formazione dirigenziale di alto livello e profondi conoscitori dell'ambito internazionale. Il Calendario dei lavori prevede altri tre incontri

ai quali è prevista la partecipazione, fra gli altri del giuslavorista Pietro Ichino. L'obiettivo del corso - ha sottolineato il segretario generale di Confartigianato Imprese di Como Giorgio Colombo - è quello di focalizzare al meglio l'attenzione dei nostri dirigenti, sul come essere attori principali di un sistema in continua evoluzione, del come stare al passo coi tempi che cambiano, forse troppo celermente e di come adeguare sistematicamente la struttura associativa per renderla più efficace nella quotidianità delle problematiche artigiane sempre più diverse, sempre più complesse. Prossimo incontro il 28 marzo 2008.

flash

flash

## Le nuove norme per i libri obbligatori, registri ecc.



"Il Ministero del Lavoro, con nota prot. 25/SEGR/0001604 del 29 gennaio 2008 e nota prot. 25/SEGR/0001625 del 30 gennaio 2008, ha fornito indicazioni operative rispettivamente sulla tenuta e conservazione dei libri obbligatori (presenze, paga e matricola) per le cosiddette attività di natura

itinerante e sulla tenuta, da parte delle imprese di autotrasporto, del nuovo registro di cui all'art. 8 del D.Lvo 234/2007, sul quale deve essere annotato l'orario di lavoro effettuato dai lavoratori cosiddetti "mobili".  
Approfondimenti sul sito [www.cartaimpresa.it](http://www.cartaimpresa.it)

## La Regione istituisce il Catasto Unico degli impianti

Più di duecentocinquanta imprenditori si sono dati appuntamento nella serata di mercoledì 6 febbraio presso la Camera di Commercio di Como (Sala Sacchi) per affrontare le nuove disposizioni della Regione Lombardia in materia di accertamento, ispezione, manutenzione ed esercizio degli impianti termici.

Senza dimenticare, naturalmente, la costituzione dei C.A.I.T. (Centri di Assistenza Impianti Termici).

Dal 1° Gennaio 2008, infatti, la Regione Lombardia obbliga tutte le imprese del settore impianti termici a trasmettere per via telematica, al Catasto Unico Regionale, i dati riguardanti le dichiarazioni di avvenuta manutenzione. Confartigianato Imprese Como è stata riconosciuta da Regione Lombardia come C.A.I.T. per la raccolta dei dati.



Il successo riscontrato dall'iniziativa di Confartigianato, evidenzia la grande attività svolta dalla categoria per accompagnare le imprese nei cavilli della legislazione, ma soprattutto favorire il continuo aggiornamento dei termotecnici. Relatore della serata il Presidente del settore Impianti e Presidente

Regionale Bruciatoristi Enrico Sartorelli che ha toccato punto per punto i temi caldi della serata: la riqualificazione professionale, l'informazione puntuale, l'approfondimento tecnico, la salvaguardia ambientale, la cultura della sicurezza.

flash



**Bollo telematico imprenditori individuali a 17.50 Euro**

Con decorrenza 1° gennaio 2008 è stato modificato l'importo dell'imposta di bollo sulle domande trasmesse telematicamente degli imprenditori individuali. Il nuovo importo è di € 17,50.

flash



# categorie



## IMPIANTI TERMICI

### *Che cos'è il C.A.I.T.?*

Dal 1° Gennaio 2008, per le imprese del settore impianti termici, sarà obbligatorio trasferire al Catasto Unico Regionale Impianti Termici (C.U.R.I.T.), per via telematica, le dichiarazioni di avvenuta manutenzione degli impianti esistenti e le schede identificative delle nuove installazioni.

Confartigianato Imprese Como ha istituito dal 1° Gennaio 2008 lo sportello CAIT - accreditato da Regione Lombardia - per la verifica delle "dichiarazioni

di avvenuta manutenzione" e la trasmissione telematica al Catasto Unico Generale. Come attivare il servizio tramite C.A.I.T.

- 1) Le imprese dovranno sottoscrivere il mandato con il quale affidare le operazioni di invio telematico.
- 2) Compilare la distinta di presentazione degli elenchi (All.C)
- 3) Compilazione il modello di registrazione delle ditte di manutenzione al C.U.R.I.T.(All.D1)

Scadenza di consegna al C.A.I.T. degli allegati: gli allegati "G" e "F" e l'eventuale scheda impianto nel caso di nuova realizzazione, andranno consegnati "entro il 15 del mese successivo".

Il C.A.I.T. ha l'onere di archiviare la documentazione per le due stagioni successive.

Gli imprenditori potranno rivolgersi presso gli uffici territoriali di Confartigianato Imprese per l'attivazione del servizio tramite il C.A.I.T.

## LARIO**TECNICA** isolanti s.n.c.

### MATERIALI TECNICI PER EDILIZIA

Via B.M. Carcano, 2  
22070 BREGNANO (Como)  
Tel. 031.77.39.47 - Fax 031.77.83.32  
www.lariotecnica.com  
E-mail: info@lariotecnica.com

- INTONACI FASSA
- LASTRE IN CARTONGESSO E GESSOFIBRA, PROFILI, ACCESSORI
- PANNELLI E ORDITURE PER CONTROSOFFITTI
- AUTOLIVELLANTI PER INTERNO E PER ESTERNO
- IMPERMEABILIZZANTI BALCONI/TERRAZZI
- ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI
- ADESIVI PER PIASTRELLE E PARQUET



eraclit



fermacell



ISOVER



Armstrong



Certificato ISO 9001



Certificato N. 184183

# categorie

COMMERCIALIZZAZIONE

Per offrire alle imprese  
che esportano,  
servizi moderni ed efficienti

## Siglato l'accordo tra Confartigianato e Comoexport

Al fine di ampliare la gamma dei servizi offerti alle proprie aziende associate Confartigianato Imprese Como ha sottoscritto un accordo con il Consorzio Comoexport, mettendo a fattore comune lo specifico know-how, in campo di commercializzazione e internazionalizzazione, per fornire alle aziende, assistenza, consulenza, formazione, oltre ad

un'ampia gamma di altri servizi utili alle aziende. L'accordo è stato siglato dai rispettivi presidenti: per Confartigianato Imprese Cornelio Cetti e per il Comoexport la signora Graziella Locati Poliani. Informazioni e dettagli dell'offerta: Ufficio commercializzazione Confartigianato Imprese di Como, tel.031 3161 fax 031 278342 e.mail: fiere@apacomito.it



**PER FORTUNA  
C'E' BUFFETTI.**

**I SOFTWARE BUFFETTI VI  
RENDERANNO IL LAVORO  
PIU' BELLO E LEGGERO.**

**PASSA AI SOFTWARE GESTIONALI  
BUFFETTI FATTURAZIONE, MAGAZZINO,  
ORDINI.**

**CONDIZIONI SPECIALI RISERVATE  
AGLI ASSOCIATI A.P.A.**

**COMO**  
CENTRO UFFICI SAS  
VIA GIULINI, 10  
22100 COMO  
031.260336

**CAMERLATA**  
CENTRO UFFICI SAS  
VIA CANTURINA 18/A  
22100 COMO  
031.505541

**CANTU'**  
BORGHI CARLO SAS  
VIA PER ALZATE 9  
22063 CANTU' ( CO )  
031.712121







## Una convenzione per gli artigiani edili dell'alto lago

Siglato l'accordo tra Confartigianato e Euredil srl di Gravedona

Lo smaltimento dei rifiuti inerti derivanti da lavorazioni di costruzione e demolizione delle imprese edili dell'alto lago, non sempre risulta operazione semplice. Ricordiamo che la legge definisce e sanziona la disciplina per questa pratica. In questo senso, Confartigianato Imprese Como ha siglato una convenzione con l'impresa Euredil srl di Gravedona, specializzata nel recupero di tali rifiuti, a condizioni vantaggiose per tutte le imprese del settore associate. In particolare, l'attività dell'impresa "Euredil s.r.l." riguarda il recupero di rifiuti inerti al fine di realizzare materiali di varia granulometria, sabbie e ghiaie, che trovano collocazione sul mercato per realizzare sottofondi stradali, riempimenti, rimodellamento morfologico, piste di cantiere, strade di montagna e costruzioni in genere. Agli imprenditori muniti della tessera Confartigianato Imprese, valida per l'anno in corso, l'impresa "Euredil s.r.l." riconosce condizioni economiche più vantaggiose (SCONTO 20%) rispetto a quelle praticate alle imprese non associate.

**Informazioni:** Confartigianato Imprese sede di Dongo, tel. 0344 81818, oppure direttamente presso la sede dell'impresa "Euredil s.r.l." sita in via Alla Poncia n. 1 a Gravedona.



PRODOTTI PER L'EDILIZIA  
IDROPITTURE  
RIVESTIMENTI MURALI  
ALSERIO (Co) - Via Carcano, 8  
tel. 031.631115 - fax 031.619010  
Internet: [www.unionplast.com](http://www.unionplast.com)  
E-mail: [info@unionplast.com](mailto:info@unionplast.com)

### PRODUZIONE E VENDITA

#### RIVESTIMENTI MURALI RUSTICI E A PENNELLO A BASE DI

GRASSELLO DI CALCE  
SILICATO DI POTASSIO  
SILOXANI  
RESINE ACRILICHE

#### IDROPITTURE

AL QUARZO PER ESTERNI  
TRASPIRANTI PER INTERNI  
LAVABILI PER ESTERNI ED INTERNI  
ANTIMUFFA

### RIVENDITA SPECIALIZZATA INGROSSO - DETTAGLIO

PRODOTTI SPECIFICI PER COIBENTAZIONI CON SISTEMA A CAPPOTTO  
IN SUGHERO, POLISTIROLO, GREYPOR  
RASANTI, COLLANTI, RETE, TASSELLI, MATERIALI DA SUPPORTO

MALTE DA RISANAMENTO FIBRORINFORZATE  
e cicli specifici per l'eliminazione di umidità da risalita e la deumidificazione in genere

#### SERVIZIO TINTOMETRICO INDUSTRIALE

VASTO ASSORTIMENTO SMALTI E DILUENTI

attrezzature e accessori delle migliori marche per l'impresa di verniciatura

### RIVENDITORE AUTORIZZATO

**KEIMFARBEN**  
Colori Minerali srl



Idropitture e rivestimenti minerali  
a base di silicato liquido di potassio



UNITECTA ITALIANA

**XYLADECOR**

PRODOTTI IMPREGNANTI PROTETTIVI  
PER IL TRATTAMENTO DEL LEGNO

Consulenza ed assistenza per lo studio e la realizzazione di cicli di intervento personalizzati per il restauro

## Anno nuovo vita nuova... o no?

di Alberto Dalceggio

Gentili colleghi, è arrivato il 2008 e con esso una ventata di novità, ad esempio aumento dei carburanti, delle tasse, dei ministri, della spazzatura e di tutto lo scibile umano, e perché nò un aumento dei prezzi in lavanderia.

E si perché dopotutto a fronte di un aumento dei costi energetici in un anno (il 2007) del 13.7 % noi non possiamo rimanere indifferenti, o quantomeno sarebbe da stolti far finta di non accorgersene.

A tal proposito, noi del consiglio di categoria, stiamo preparando una versione aggiornata della rilevazione prezzi del 2008, che contiamo di distribuire agli associati prima di Pasqua, in modo da poter far fronte alla nuova alta stagione con un pochino di tranquillità. Sempre per la categoria stiamo approntando una serie di seminari di approfondimento su svariate tematiche professionali, ma ve ne sarà data nota in tempi successivi. Nel frattempo procede l'iter procedurale relativo alla legge di settore.

Procede per modo di dire in quanto a distanza di ormai 2 anni ancora non si ha notizia degli sviluppi di questa benedetta legge.

Ve la ricordate?

Ma si quella delle 1.200 ore di corsi di apprendimento complessivi, dei

corsi di chimica, fisica, elettricità e termodinamica, inglese ed informatica tecnica di lavorazione delle fibre ed altro ancora.

Stiamo aspettando che la conferenza permanente stato-regioni si prenda a cuore della cosa, sapete la burocrazia richiede tempo, e nel frattempo chiunque voglia intraprendere la nostra attività, può farlo tranquillamente. Senza preoccuparsi della 626, delle normative sui C.O.V. della, appunto, legge di settore che

impone un minimo di preparazione a chiunque osi investire il suo tempo nel nostro lavoro, perché tanto nessuno controlla e quindi qualsiasi impreparato di buona volontà può buttarsi in campo, in un campo già abbondantemente saturo di imprese improvvisate, e peraltro, in crisi permanente per mancanza di lavoro.

Questa è la nostra situazione attuale. Bene avanti così e speriamo che un qualche santo ci aiuti, perché ne abbiamo proprio bisogno.





# Orario di lavoro vigilato speciale

*Aumentano gli adempimenti per certificare il tempo che gli autotrasportatori passano al volante: nasce il registro dell'orario di lavoro. Confartigianato Trasporti "si tratta di un'inutile duplicazione".*

Dal 1° gennaio un nuovo adempimento è andato ad alimentare la filiera dei controlli sull'orario di lavoro del personale 'mobile' dell'autotrasporto. Dopo cronotachigrafi, fogli registrazione, carta del conducente, sezione presenze del libro paga, che certificano tutti la stessa cosa, ovvero quante ore passa al volante un autotrasportatore, adesso spunta il registro orario di lavoro. Sul fatto che si tratti di una duplicazione di adempimenti che già da tempo le aziende di autotrasporto assolvono, lo ha confermato anche il Ministero del Lavoro nel corso degli incontri promossi da Confartigianato Trasporti per verificare l'esistenza delle condizioni per risolvere la questione a livello tecnico, in sostanza non dando corso all'iniziativa. La disponibilità al dialogo c'è stata, la soluzione no: l'istituzione del registro, prevista dall'articolo 8 del Decreto legislativo n.234 del 19 novembre 2007, in attuazione della Legge delega n. 77 del 20 giugno 2007, va dunque

avanti. Con un'apposita circolare, la Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornito il 30 gennaio 2008 i primi chiarimenti operativi. Innanzi tutto è stato chiarito che la disposizione riguarda esclusivamente le imprese dell'autotrasporto. Nessun obbligo di registrazione per il personale 'mobile' di un altro genere di impresa. Per quanto riguarda le caratteristiche e lo schema formale del registro da utilizzare, la circolare dispone che possa essere utilizzato qualunque registro che contenga le generalità, il numero di matricola del lavoratore e il numero di ore complessive di attività, distinte in ordinarie e straordinarie. Previsto per il documento, il divieto di rimozione e l'obbligo di esibizione al personale di vigilanza.

Nel caso di impossibilità di registrazione dell'orario di lavoro giornaliero (se, ad esempio il lavoratore non è rientrato), è previsto che l'annotazione possa essere effettuata entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento delle retribuzioni. Dal punto di vista sanzionatorio, la circolare elenca i possibili comportamenti che possono far scattare la sanzione amministrativa, compresa tra 250



e 1500 euro. Tra queste: omessa istituzione, omessa o tardiva vidimazione, omessa esibizione, incompleta o inesatta registrazione, rimozione dalla sede legale. Sul fronte delle multe una buona notizia. Grazie all'intervento di Confartigianato Trasporti il Ministero del Lavoro ha chiarito che per il momento le sanzioni sono 'congelate'. Si applicheranno solo dopo l'emanazione delle disposizioni attuative.

## Le nuove regole per l'accesso alla professione

*Una circolare del Ministero dei Trasporti illustra nel dettaglio le nuove regole che devono seguire imprenditori e imprese per accedere al mercato dell'autotrasporto.*

*Previste le norme a tutela dei "piccoli" sollecitate da tempo da Confartigianato Trasporti.*

Gettata dalla finestra, rientra dalla porta. La proposta della Consulta Generale dell'autotrasporto per riformare l'accesso al mercato del settore, bocciata a novembre dal Ministro dei Trasporti Bianchi, è stata ripescata all'ultimo minuto dal Governo che l'ha inserita a fine dicembre nel corpo della manovra Finanziaria 2008. Il testo, contenuto in poco più di dieci righe, fissa la data del 1° gennaio 2008 per l'entrata in vigore delle nuove regole. Vista la stringatezza dell'articolo (numero 2, comma 227 della legge 24 dicembre 2007n. 244), il testo di riferimento a cui guardare per avere il quadro completo della nuova disciplina è l'esautiva circolare del Ministero dei Trasporti del 29 gennaio 2008, che detta le disposizioni applicative. Le imprese da ora potranno accedere al mercato dell'autotrasporto in tre modi.

Il primo deriva da quello attuale e prevede il subentro ad un'azienda di

autotrasporto che termini l'attività. Il secondo modo è quello di acquisire l'intero parco veicolare di un'altra impresa che esce dal mercato. In questo caso il Ministero dei Trasporti fissa un preciso paletto: i veicoli della flotta acquistata non possono essere di categoria inferiore a Euro 3, di conseguenza recenti.

Il terzo modo rappresenta la vera novità, infatti introduce la possibilità di entrare direttamente sul mercato, cosa che in precedenza non era possibile. I paletti in questo caso aumentano di numero, così come l'impegno economico richiesto all'imprenditore, che dovrà dimostrare di aver acquistato in 'disponibilità' (proprietà, leasing, usufrutto, patto riservato di dominio) ed immatricolato autoveicoli o complessi veicolari per il trasporto di cose, di categoria non inferiore a Euro 3, per una massa complessiva totale non inferiore a 80 tonnellate.

'In regola con la circolazione' specifica la norma. In sostanza due autotreni di grandi dimensioni oppure una decina di veicoli più piccoli, o una combinazione tra le due formule.

Quest'ultimo punto, che di fatto penalizzerebbe i trasportatori artigiani impedendone l'accesso diretto al mercato, contiene

un'ulteriore disposizione che rappresenta una sorta di clausola di salvaguardia. E' previsto, infatti, che la massa complessiva di 80 tonnellate, il parametro "taglia piccoli", possa essere raggiunta in forma associata, tramite un raggruppamento di imprese. In





# categorie

AUTOTRASPORTO

questa ipotesi, le imprese associate possono accedere al mercato prescindendo dal tonnellaggio della singola impresa, purché il consorzio, o la cooperativa di appartenenza, abbia in disponibilità veicoli di massa complessiva non inferiore a 80 tonnellate.

"Su questo e sugli altri punti - spiega Francesco Del Boca, Presidente di Confartigianato Trasporti - abbiamo condotto una lunga mediazione, sia all'interno della categoria, sia nei confronti del Ministero dei Trasporti.

Se la prima era divisa tra chi voleva l'accesso libero al di sotto dei 35 quintali e chi lo voleva regolamentato (alla fine si è deciso di regolamentarlo dai 15 quintali in su, ma con la possibilità per i "piccoli" di acquisire il ramo di azienda o il parco veicolare di un'impresa che cessa l'attività), il secondo, il Ministero, era deciso a sbarrare la strada a tutti gli imprenditori con un solo veicolo, accusati di "uccidere" il mercato. La trattativa, partita a maggio, è proseguita a giugno, e a ottobre è stato raggiunto l'accordo. A

novembre - prosegue Del Boca - la doccia fredda, quando abbiamo visto che la proposta era stata inserita nel Collegato al Trasporto completamente stravolta, con la previsione del limite minimo delle 80 tonnellate di massa complessiva per accedere al mercato. Una norma che a noi non poteva star bene: per questo è entrata a far parte del pacchetto di rivendicazioni che hanno portato al blocco dell'autotrasporto di metà dicembre", conclude il Presidente di Confartigianato Trasporti.



## STELLA SERGIO

RIPARAZIONE E INSTALLAZIONE  
UTENSILERIA  
PORTATILE ELETTRICA

CENTRO DI ASSISTENZA  
DISTRIBUZIONE RICAMBI

**BOSCH** 



22100 COMO  
Via Spartaco 9

Tel. 031.505226 - Fax 031.505226

# M.U.D.

(Modello Unico di Dichiarazione Ambientale)

Predisposizione e trasmissione  
presso tutti gli uffici territoriali  
di CONFARTIGIANO IMPRESE COMO

Previa prenotazione telefonica agli uffici di competenza  
entro e non oltre il 29 FEBBRAIO 2008

## A CHI INTERESSA

MUD obbligatorio per:

- le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi
- chi effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
- chi svolge operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti
- i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuti
- chi svolge attività di raccolta, trasporto e trattamento di veicoli fuori uso e relativi componenti e materiali (Sezione veicoli fuori uso)
- i comuni e i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

\* **Non devono** presentare il **MUD** le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi e gli studi medici e dentistici in genere, solo se condotti da singoli professionisti non associati in qualsiasi forma di impresa (anche rifiuti pericolosi).

\* **Sono esonerati** gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile con un volume di affari annuo non superiore a Euro 8.000,00 (anche rifiuti pericolosi).

## TEMPI

Il **MUD** va presentato entro il **30 aprile di ogni anno** con riferimento alla movimentazione rifiuti e alle attività avvenute nel corso dell'anno precedente.

## COSA SERVE

Registri rifiuti - Formulare di smaltimento rifiuti **anno 2007**

Il DPCM 305/2004 ha introdotto nel **Modello Unico di Dichiarazione Ambientale** una **nuova sezione destinata ai veicoli fuori uso** predisposta per le attività legate ai "veicoli a fine vita": autodemolizione, rottamazione, frantumazione dei veicoli fuori uso e dei loro componenti.



## AMBIENTE

### Le novità introdotte dal Decreto Legislativo concernente "Ulteriori modifiche al D.Lgs. 152/2006"

Dal 13 febbraio, sono operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Diverse invece le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull'attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche.

#### Il M.U.D. (Modello Unico Ambientale)

Il D.Lgs. Governo n° 4 del 16/01/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" **prevede una novità sostanziale: entro il 30 aprile 2008, tutte aziende con più di 10 addetti che nel**

**corso del 2007 hanno prodotto rifiuti pericolosi e non pericolosi dovranno predisporre il MUD.**

Le imprese con meno di 10 dipendenti sono obbligate alla presentazione del MUD solamente nel caso di raccolta e trasporto di rifiuti PERICOLOSI.

#### Registri di carico-scarico rifiuti

L'art. 190 reintroduce l'obbligo di **numerazione e vidimazione** dei registri di carico-scarico che, a differenza di quanto avveniva in passato, potrà essere eseguita **solo presso le Camere di Commercio** territorialmente competenti.

I diritti di segreteria per la vidimazione dei registri - indipendentemente dal numero delle pagine - ammontano a **€ 30,00**, ai sensi della voce 6 della tabella allegata sotto la lettera A al decreto ministeriale 29 agosto 2007.

I registri già attivi (in assenza di vidimazione) in uso presso le imprese, non potranno più essere utilizzati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto modificativo. In questo caso, è urgente che le imprese provvedano a fornirsi di un nuovo registro da vidimare presso la locale CCIAA prima della sua messa in uso.

Il comma 6 prevede, i registri vengano



# rifiuti

numerati progressivamente e vidimati ai sensi dell'art. 39 del DPR 26.10.1972 n. 633.

*Non sono infine dovute la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, come anche recentemente chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 159 del 11.11.2005.*

## Albo Nazionale Gestori Ambientali

Le modifiche di rilievo sono le seguenti:

Viene modificata la procedura di iscrizione all'Albo per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi o non pericolosi entro trenta chili o litri al giorno. L'iscrizione all'Albo è effettuata sulla base di una comunicazione

alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente (che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni) in cui l'interessato attesta sotto la sua responsabilità:

- la sede dell'impresa e l'attività da cui sono prodotti i rifiuti;
- le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti;
- gli estremi identificati e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto.

I provvedimenti di iscrizione dovranno essere rilasciati entro 30 giorni dalla presentazione delle comunicazioni. Si conferma il pagamento di un diritto annuale di registrazione pari a € 50.

Si introduce l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione.

La comunicazione di inizio attività



per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti, deve essere fatta alla Provincia competente e non più alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del decreto di modifica, alle Sezioni regionali o provinciali, sono trasmesse a cura delle Sezioni alla Provincia territorialmente competente.

flash

flash

## Valutazioni ambientali: le ultime novità

Il 13 febbraio 2008 entreranno in vigore le "ulteriori disposizioni correttive ed integrative" relative alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e alla Valutazione ambientale Strategica (VAS) di cui alla Parte II del d.lgs 152/2006, così come sancite dal recente decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. La novità più immediata riguarda le norme di cui all'art. 7 (competenze) del testo già pubblicato (G.U. Supplemento

ordinario - Serie generale n. 24 del 29 gennaio 2008) laddove si richiamano gli specifici Allegati II, III e IV, rispettivamente per le competenze di VIA Statale, di VIA regionale e di Verifica di esclusione dalla VIA Regionale. Si invitano pertanto i Proponenti a prestare la massima attenzione per individuare correttamente l'Autorità competente alla quale inviare le relative istanze di VIA o di

Verifica Ambientale, nonché per gli adempimenti connessi alle misure di pubblicità di cui all'art. 24. Secondo quanto riportato nelle specifiche disposizioni transitorie di cui all'art. 35, comma 2ter, le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore della nuova norma (13 febbraio 2008) saranno concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento di valutazione.



Sempre più interessanti e vantaggiose le convenzioni per gli associati

Un esempio: fino al 23% di sconto sui veicoli commerciali offerti dalle migliori case automobilistiche

## La strada degli sconti passa da Confartigianato

Anche per il 2008 le imprese associate a Confartigianato possono accelerare i propri affari grazie alle convenzioni stipulate dal sistema provinciale, regionale e nazionale. Condizioni vantaggiose, offerte esclusive, prodotti di alta qualità a disposizione di tutti gli artigiani in possesso della tessera 2008. Dagli autoveicoli alle assicurazioni, dalla telefonia mobile ai carburanti, dai prodotti per la sicurezza all'hardware e software, Confartigianato Imprese offre un'ampia gamma di possibilità per risparmiare concretamente.

Basta usufruire ad un paio di convenzioni per ammortizzare la tessera annuale. Qualche esempio?: il 18% di sconto sui modelli più quotati di Fiat Professional; offerte esclusive dal Gruppo Sca Mercedes; sconti fino al 23% per i veicoli Renault; condizioni e offerte esclusive solo per le imprese artigiane da Tim su tutti i servizi di telefonia mobile con i nuovi profili "Affare fatto" e "Assobusiness"; per non parlare degli sconti sull'acquisto di carburante con le migliori case petrolifere nazionali Tamoil, Erg e Shell; oppure aprire un negozio virtuale su E-Bay, il famoso portale di scambi, che offre contratti particolari a tutti gli artigiani associati a Confartigianato Imprese; o ancora con le catene alberghiere "StarHotels" e "AccorHotels". Opportunità veramente vantaggiose

**QUESTO ESERCIZIO È CONVENZIONATO CON**

**Confartigianato**  
Imprese Como

**Confartigianato**  
IMPRESSE  
COMO

**Gli artigiani associati a Confartigianato Imprese di Como, presentando la tessera associativa valida per l'anno in corso possono usufruire degli sconti e dei vantaggi concordati con questo esercizio.**

[www.cartaimpresa.it](http://www.cartaimpresa.it)

che vengono offerte a tutti gli artigiani associati a Confartigianato per risparmiare concretamente, in un periodo così difficile per l'economia e per le famiglie.


Chiedete le opportune informazioni all'ufficio marketing sig. Roberto Bonardi tel.031 316.242 email: r.bonardi@artigiani.net

# LE CONVENZIONI

Gli accordi e le convenzioni siglati da Confartigianato Imprese per ottenere sconti, agevolazioni e facilitazioni d'acquisto di prodotti e servizi utili all'azienda e all'imprenditore

## IL VANTAGGIO DI ESSERE UN ARTIGIANO ASSOCIATO


### CONVENZIONI NAZIONALI

 Convenzione TIM-Confartigianato  
Sconto sulle tariffe telefoniche e acquisto cellulari  
**Vivere senza confini**


 Diritti d'autore: SIAE  
Sconto sulle tariffe Siae

 Turismo: ACCOR HOTELS  
Tariffe preferenziali sulla catena Accor Hotels

 Turismo: STARS HOTELS  
Tariffe preferenziali sulla catena Stars Hotels


 Autonoleggio: TARGARENT  
Sconti per autonoleggi


 Sconto Carburanti:  
nelle stazioni ERG PETROLI  
**Distributori di Fiducia**

 E-commerce  
Vendita dei propri prodotti on-line

 TAMOIL  
Sconto carburanti e lubrificanti nelle stazioni Tamoil

 Scontistica sull'acquisto di autovetture  
FIAT-LANCIA-ALFA ROMEO

 Scontistica sull'acquisto di veicoli commerciali

 TICKET RESTAURANT  
Sconto per l'acquisto di buoni pasto aziendali

### CONVENZIONE REGIONALE



Energia elettrica:  
CONSORZIO CENPI  
Sconti sulla fornitura di elettricità

### CONVENZIONI PROVINCIALI



Editoria: MONDADORI EDITORE  
Sottoscrizione abbonamenti a prezzi scontati



CENTRO DIAGNOSTICO COMENSE  
Scontistica sui servizi sanitari



Qualità:  
CONSORZIO VERO LEGNO



EXTRASCONTO:  
Imbianchini Pittori Decoratori  
Scontistica su articoli vernici e pavimenti



Sicurezza: VREI ANTICENDI  
Sconti su acquisti e manutenzioni



Servizi auto: ACI AUTOMOBIL CLUB  
Sconti sui servizi:  
Aci Sistema Auto e Aci Gold



Servizi Informatici e attrezzature hardware: BCS INFORMATICA



Sistemi di Copiatura: COPYING srl



Servizi informatici:  
EDC INFORMATICA



Polizze Assicurative:  
ZURIGO ASSICURAZIONI  
Sconto su polizze assicurative



ELLISSE: sconti su verifica impianti DPR 462/01



CONCESSIONARIA  
**RENAULT AUTOVITTANI**  
Scontistica sull'acquisto  
di autovetture e  
veicoli commerciali  
marchi Renault e Dacia



Confartigianato - **Agenzia CORTI**  
Assicurazioni



Convenzione Confartigianato e  
**SHELL ITALIA**  
Sconto carburanti  
nelle stazioni Shell  
della Provincia di Como

Vendita arredi d'ufficio:  
**ARREDOFFICE & CONTRACT**



Confartigianato - **ELSA**  
Scontistica inerente  
servizi di vigilanza  
e sicurezza dati



Ottica e vendita occhiali:  
scontistica presso tutti  
i negozi **ANZANI GROUP**



Scontistica veicoli commerciali  
**TATA-MITSUBISHI-MERCEDES**



Noleggio autovetture e veicoli  
commerciali: **EUROPCAR** su tutto  
il territorio nazionale



**STILLMED**  
Sconti acquisto  
kit pronto soccorso



Convenzione **Energy Broker**:  
consulenza e assistenza globale  
nel campo assicurativo per  
il settore autotrasporti



**ENERXENIA spa**  
Sconti sulla fornitura del gas



**CEAM**  
Scontistica su materiali  
e abbigliamento  
antifortunistica,  
antincendio, sicurezza



Pratiche Automobilistiche:  
**AUTOSCUOLA VOLTIANA**



**CTS**  
Servizi agli associati  
Confartigianato Trasporti



Credito al consumo per i clienti  
degli artigiani con **FIDITALIA**



**ANAP**  
Agevolazioni su polizze,  
fisioterapie e macchine  
per handicappati



Confartigianato e **DHL**  
Sconti su spedizioni terrestri



Comunicazione  
Sconti su progettazione  
campagne di marketing



**TEMPO LIBERO**  
Scontistica su gite,  
soggiorni termali e  
visite culturali



**IVS ITALIA SPA**  
Convenzione distributori  
automatici bibite/caffè



**CONVENZIONE  
TERME DI STABIA**  
Scontistica su cure termali,  
visite mediche ed  
esami diagnostici



Confartigianato  
**F.LLI GIUSSANI Moto**  
Sconti su acquisto  
di motoveicoli, pneumatici e  
abbigliamento motociclistico



**AGOS - ANAP**  
Agevolazioni su  
prestiti personali



## La Legge Fin

La Legge non ammette ignoranza è vero, ma dovrebbe ammettere però che costringere i cittadini italiani a leggersi le 211 + le 106 + le 52 pagine che compongono la Legge Finanziaria 2008 è coercitivo. A queste aggiungiamo le 21 pagine che compongono la Legge che ha sancito il protocollo sul Welfare e quindi la riforma delle pensioni, oltre a vari ammenicoli a corollario della Legge di bilancio dello Stato, il cittadino ne ha così da leggere la sera prima di addormentarsi esausto dopo una giornata di lavoro. Un pensiero sulla semplificazione legislativa, oltreché burocratica andrebbe fatto. Per ovviare alla difficoltà di interpretazione delle novità normative, Confartigianato Imprese ha realizzato questo giornale, quasi interamente dedicato ai contenuti più importanti per le imprese artigiane, che fanno parte della Legge n.244 del 24.12.20087, la Finanziaria 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.300 del 28.12.2007, alla quale come detto si aggiunge la Legge, n.248 del 31.12.2007 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31.12.2007 con tutte le disposizioni fiscali e proroghe varie.

Questo speciale è stato realizzato grazie alla collaborazione di esperti della materia:

**Dott. Fabio Maria Palmieri,**  
commercialista consulente tributario  
di Confartigianato Imprese

**Rag. Giuseppe Contino,**  
consulente del lavoro responsabile  
sindacale di Confartigianato Imprese

**Marilena Bavuso,**  
responsabile provinciale del Patronato Inapa

### IMPOSTE DIRETTE

#### DETRAZIONI PER ASSEGNI AL CONIUGE

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 sono riconosciute le detrazioni previste dall'art. 13, c. 3 Tuir a favore dei coniugi destinatari di assegni periodici in conseguenza di separazione legale ed effettiva, sciogli-

mento o annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del medesimo, se risultanti da provvedimenti giudiziari; i relativi redditi sono infatti assimilati ai redditi di pensione ai fini del riconoscimento dell'importo.

#### DETRAZIONI PER FAMIGLIE NUMEROSE

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 è riconosciuta ai genitori un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro in presenza di



# anzianità 2008

almeno 4 figli a carico. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

Qualora tale detrazione sia superiore all'imposta netta, è riconosciuto un

credito pari alla quota di detrazione eccedente l'imposta.

## IRRILEVANZA ABITAZIONE PRINCIPALE PER DETRAZIONI CARICHI DI FAMIGLIA

Dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 il reddito complessivo, relativamente alle detrazioni per carichi di famiglia, è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita a "prima casa" e di quello delle relative pertinenze.

## COMPENSAZIONE DELLE PERDITE

- Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese minori (art. 66 Tuir) e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente i compensi per prestazioni di lavoro non ammessi in deduzione (ai sensi dell'art. 60 Tuir).
- Le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale, la disposizione

si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

- Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e, per la differenza, nei successivi, ma non oltre il 5°, per l'intero importo che trova capienza in essi.
- La disposizione non si applica per le perdite determinate dalle imprese in contabilità semplificata.
- Le disposizioni hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1.01.2008.

## INTERESSI PASSIVI E REDDITO D'IMPRESA PER SOGGETTI IRPEF

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 sono abrogate le disposizioni degli artt. 62 e 63 del Tuir che regolano la deducibilità degli interessi passivi sulla base dell'applicazione del pro-rata patrimoniale e della thin capitalization.

Per i soggetti Irpef, gli interessi passivi inerenti l'esercizio d'impresa sono deducibili sempre per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, o che non vi concorrono in quanto esclusi, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.





## INTERESSI PASSIVI E REDDITO D'IMPRESA PER SOGGETTI IRES

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli capitalizzati nel costo dei beni, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal 3° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.

Il risultato operativo lordo è dato dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) dell'art. 2425 del Codice Civile, con esclusione delle voci di cui al n. 10), lett. a) e b) (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali), e dei canoni di locazione finanziaria (interessi e quota capitale) di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

Assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento

aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati in deducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati, sia inferiore al 30% del risultato operativo lordo di competenza.

- Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall'art. 90, c. 2, e dai cc. 7 e 10 dell'art. 110 del Tuir, dall'art. 3, c. 115 della L. 28.12.1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall'art. 1, c. 465 della L. 30.12.2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.
- Sono abrogate dal 2008 le disposizioni degli artt. 97 e 98 del Tuir che regolano la deducibilità degli interessi passivi sulla base dell'applicazione del pro-rata patrimoniale e della thin capitalization.
- Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007; per il 1° e il 2° periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro. Una norma transitoria, inserita nell'art. 1 c. 36 della Legge Finanziaria 2008, prevede la non rilevanza delle nuove disposizioni per gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

## PERDITE DI SNC E SAS ATTRIBUITE PER TRASPARENZA A SOGGETTI IRES

A decorrere dal periodo d'imposta 2008,

le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi 5 periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite.

## ELIMINAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI ANTICIPATI E ACCELERATI

A decorrere dal periodo d'imposta 2008 è abrogata la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati e accelerati. In attesa della prevista revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, escluse, fra l'altro, le autovetture - e, più in generale, i beni indicati nell'art. 164, c. 1, lett. b) e nell'art. 102-bis, c. 7, 1° periodo - non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal c. 2 dell'art. 102 Tuir, e la quota non imputata a conto economico può essere dedotta nella dichiarazione dei redditi (come variazione in diminuzione nel modello Unico). La disposizione del periodo precedente non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al 2° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (periodo d'imposta 2009).

## DURATA DEI CONTRATTI DI LEASING

L'impresa utilizzatrice deduce i canoni di locazione finanziaria a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento previsto in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione di questa disposizione determini un risultato inferiore a 11 anni



# Nuovo Citroën Jumper con il 20% di spazio in più. Da soli **13.100\*** euro.



**Citroën leader della crescita nei veicoli commerciali nel 2007\*.**

## Nuovo Citroën Jumper

Tra gli equipaggiamenti disponibili:

ABS, ESP+ASR, 6 airbag, telecamera posteriore, sensori di parcheggio posteriori, sospensione posteriore a compensazione pneumatica, climatizzatore, bluetooth.

**CITROËN** 

IMMAGINATE TUTTO QUELLO CHE CITROËN PUÒ FARE PER VOI

\* Prezzo promozionale esclusi IVA, IPT, messa su strada e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell' "incentivo Concessionarie Citroën" e dei 2.500 euro previsti dall'econincentivo statale Legge Finanziaria in caso di rottamazione di un autocarro di peso non superiore a 3,5 t Euro 0 / Euro 1. Offerta delle Concessionarie Citroën che aderiscono all'iniziativa, per soggetti che esercitano attività imprenditoriale e professionale, valida su tutte le vetture disponibili in rete fino ad esaurimento scorte non cumulabile con altre iniziative in corso. La foto è inserita a titolo informativo.

 **MOTORAUTO** SRL

COMO - V.le Innocenzo Tel. 031.26.72.20 - ALBESE - V.le Lombardia, 4 - Tel. 031.42.65.52  
[www.citroen.it](http://www.citroen.it)



ovvero superiore a 18 anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a 11 anni ovvero pari almeno ad 18 anni. La disposizione concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1.01.2008. Per i beni, di cui all'art. 164, c. 1, lett. b) (es.: autovetture), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle nuove regole di deducibilità previste nell'art. 96 del Tuir.

## SPESE DI RAPPRESENTANZA

A decorrere dal 1.1.2008 le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.

## ALIQUOTA IRES DAL 2008

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 l'aliquota Ires è ridotta dal 33,00% al 27,50%.

## IMPOSTA SOSTITUTIVA 27,50% PER IMPRENDITORI INDIVIDUALI, SNC E SAS IN CONTABILITÀ ORDINARIA SUGLI UTILI RIMASTI IN AZIENDA

A decorrere dal periodo d'imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi

d'impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato, possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,50%, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti. L'opzione non è esercitabile se le imprese o le società sono in contabilità semplificata. In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime agevolativo e delle altre componenti del patrimonio netto. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell'opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime opzionale.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono dettate le disposizioni attuative di tale regime, con particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalità dell'opzione, al regime di imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento dell'imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del

testo unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento.

## CONFERIMENTI D'AZIENDA IN NEUTRALITÀ FISCALE

Dal 1.1.2008 la tassazione dei conferimenti d'azienda avviene esclusivamente applicando il metodo di doppia sospensione previsto dall'art. 176 del Tuir. L'art. 175 del Tuir sarà applicabile solo al conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Le disposizioni di cui al c. 1 dell'art. 176 del Tuir si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato. In caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è considerata cessione di partecipazioni qualificate, assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.

- La società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, con aliquota del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento



a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al 4° periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi.

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

#### **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

Vengono riaperti i termini per affrancare i terreni edificabili e le partecipazioni societarie, per soggetti che detengono tali beni al di fuori del regime d'impresa. È disposto, infatti, che è ammessa la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1.01.2008. Le relative imposte sostitutive, pari al 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate e al 2% per le partecipazioni non qualificate, possono essere rateizzate dal 30.06.2008. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30.06.2008.

#### **REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI** *cf. circolare 38/2007*

In merito a questo nuovo regime fiscale si rimanda alla nostra precedente circolare n. 38/2007

#### **CESSIONE GRATUITA DI BENI ALLE ONLUS**

I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi dalle derrate alimentari e

prodotti farmaceutici, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non modificandone l'idoneità di utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai fini delle imposte sui redditi e si considerano distrutti agli effetti dell'Iva.

#### **DEDUZIONE SPESE NON DOCUMENTATE NELL'AUTOTRASPORTO**

Prorogata per il periodo di imposta 2008 la deduzione forfettaria di spese non documentate, di cui all'art. 66, c. 5 Tuir, anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della Regione e delle Regioni confinanti.

#### **DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI AI FONDI SANITARI INTEGRATIVI**

È pari a 3.615,20 euro complessivi il limite per la deducibilità dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. Ai fini del calcolo del limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse con finalità assistenziale ai sensi dell'art. 51, c. 2 lett. a) Tuir. Saranno regolamentati, con apposito decreto, le prestazioni e gli ambiti di intervento dei Fondi sanitari integrativi; contestualmente, sarà

modificata la distinzione tra i vari Fondi così come disciplinata nel 1999.

#### **PROROGA DETRAZIONE FISCALE PER FREQUENZA ASILI NIDO**

È prorogata per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

#### **AUMENTO DETRAZIONE IRPEF PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI**

L'importo massimo sul quale conteggiare la detrazione Irpef in misura del 19% per gli interessi passivi su mutui ipotecari stipulati per l'acquisto o la costruzione della prima casa è elevato a 4.000 euro (tale importo in precedenza era fissato in Euro 3.615,20).

### **IRAP**

#### **REGIONALIZZAZIONE DELL'IRAP**

L'Irap assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1.01.2009, è istituita con legge regionale. Resta comunque ferma l'indeducibilità dell'Irap dalle imposte statali. Alle regioni non è data la possibilità di modificare le basi imponibili ma, nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Sarà approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'Irap istituita con legge regionale.





## ALIQUOTA E BASE IMPONIBILE IRAP

L'aliquota Irap passa dal 4,25% al 3,90%. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

È stata inoltre separata la disciplina applicativa e dichiarativa Irap da quella concernente le imposte sul reddito e la base imponibile Irap sarà determinata principalmente in funzione delle risultanze contabili. Per le società di capitali e gli enti commerciali, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) dell'art. 2425 del Codice Civile, con esclusione delle voci di cui ai nn. 9), 10), lett. c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle precedentemente indicate. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: a) le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lett. B), n. 9) dell'art. 2425 del Codice Civile, nonché i costi, i compensi e gli utili; b) la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; c) le perdite su crediti; d) l'Ici. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo

sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a 1/18 del costo, indipendentemente dall'imputazione al conto economico. Indipendentemente dall'effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa. È eliminato il riferimento alla correlazione tra Ires e Irap per la determinazione della base imponibile; solo per i professionisti i compensi, i costi e gli altri componenti si assumono come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi. Per le società di persone e le imprese individuali, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, c. 1, lett. a), b), f), g) e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 92 Tuir e l'ammontare dei costi di materie prime, sussidiarie e di consumo, merci, servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. I soggetti in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole previste per le società di capitali. L'opzione è irrevocabile per 3 periodi d'imposta e deve essere comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 31.03.2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti diversamente. Sono modificati gli importi delle deduzioni dalla base imponibile Irap, compresa la deduzione forfetaria. L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile Irap fino al periodo d'imposta in corso al

31.12.2007, previa indicazione nell'apposito prospetto del quadro EC, è recuperato a tassazione in 6 quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31.12.2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota Irap, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, la dichiarazione annuale Irap non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 31.03.2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione Irap e sono dettate le opportune disposizioni di coordinamento.

## IVA

### RIPORTO DEI CREDITI NELL'IVA DI GRUPPO

- Dal 2008 non sarà più possibile utilizzare, nella liquidazione dell'Iva di gruppo, le posizioni debitorie o creditorie generate da imprese in periodi precedenti alla loro partecipazione al gruppo. Infatti, è stato stabilito che agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti del gruppo da parte della controllante non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al



periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali, anche in tale periodo d'imposta, l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di liquidazione consolidata.

- Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione tale disposizione si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 D.P.R. 633/1972; pertanto, al momento dell'ingresso nella procedura di liquidazione consolidata, la società che non vi faceva parte conserva la disponibilità esclusiva dell'eventuale credito Iva risultante dalla dichiarazione di detto anno.
- La nuova disposizione si applica a partire dalla liquidazione Iva di gruppo relativa all'anno 2008.

#### **CONTROLLI BASATI SULLA DETRAZIONE IVA DEI CELLULARI**

Nel fissare i criteri selettivi per l'attività di accertamento, relativamente al quinquennio 2008-2012, si stabilirà la misura in cui gli uffici dovranno concentrare l'attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato, in detrazione, una misura superiore al 50% dell'Iva afferente agli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione.

#### **UTILIZZO PRIVATO DI AUTO E TELEFONI CELLULARI E AUTOCONSUMO AI FINI IVA**

- È esclusa la presunzione assoluta che costituiscono prestazioni di servizi gratuite, imponibili Iva, l'uso familiare o personale dell'imprenditore, o la messa a disposizione gratuita ai dipendenti, di:
  - a) veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finan-

ziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta sia stata limitata al 40%; la disposizione si applica con decorrenza 28.06.2007;

- b) telefoni cellulari e relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli privati; tale disposizione si applica con decorrenza 1.01.2008.

#### **BASE IMPONIBILE IVA PER AUTO E TELEFONINI MESSI A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI**

Dal 1.03.2008, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore, nonché dei telefoni cellulari e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.

Per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come valore normale quello determinato a norma dell'art. 51, c. 4, lett. a) Tuir (30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico desunto dalle tabelle Aci), comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'Iva compresa in detto importo.

#### **CESSIONI DI BENI ACQUISTATI CON IVA PARZIALMENTE INDETRAIBILE**

Dal 1.03.2008, per le cessioni che hanno

per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta, ai sensi dell'art. 19-bis1 D.P.R. 633/1972 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi delle disposizioni sulla determinazione della base imponibile (la base imponibile è rapportata alla percentuale di detrazione operata).

#### **VALORE NORMALE AI FINI IVA**

Agli effetti della base imponibile, con decorrenza 1.03.2008, il valore normale è determinato ai sensi dell'art. 14, cc. 3 e 4 D.P.R. 633/1972, ossia in base alla regola generale del prezzo mediamente praticato per beni o servizi simili, se i beni ceduti o i servizi prestati rientrano nell'attività propria dell'impresa; diversamente, il valore normale è costituito:

- per le cessioni di beni, dal prezzo di acquisto dei beni stessi;
- per le prestazioni di servizi, dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi stessi.

#### **BENI CON IVA OGGETTIVAMENTE INDETRAIBILE**

Dalla riformulazione dell'art. 19-bis1 D.P.R. 633/1972 derivano alcune modifiche alle disposizioni sulla legge Iva:

- l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati a essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa; la detrazione è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
- l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati nell'alle-







gata tabella B al D.P.R. 633/1972 (ex beni di lusso) e delle navi e imbarcazioni da diporto, nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

- l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore ad uso promiscuo, diversi da quelli di cui alla lett. f) dell'allegata tabella B (motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 c.c.), e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione, nella misura del 40%, se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio

dell'impresa, dell'arte o della professione; la disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio (in tali casi rimane la detrazione integrale);

- l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui all'art. 16, c. 3 (prestazioni di servizi dipendenti da contratti di opera, d'appalto e simili) e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego (compreso il transito stradale) dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella

stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. È stata introdotta la nozione di veicoli stradali a motore, che comprende tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8. L'imposta relativa all'acquisto, importazione, alle prestazioni di servizi, nonché alle spese di gestione di telefoni cellulari non è più ammessa in detrazione nella misura

**ELETTROFORNITURE** **IFE** S.p.A. **imatfelco** CSQ

*Gli specialisti del fotovoltaico*

**Progettiamo il tuo solare!** SOLARWORLD THE PHOTOVOLTAIC COMPANY

<b>filiale CAIOLO (SO)</b> via Valeriana, 6 tel. 0342 354032 fax 0342 354033	<b>filiale MARIANO C. (CO)</b> via A. Moro, 30/32 tel. 031 743535 fax 031 743545	<b>filiale TRADATE (VA)</b> via B. Luini, 1 tel. 0331 810920 fax 0331 811127	<b>filiale MERONE (CO)</b> via Manzoni, 24/26 tel. 031 651153 fax 031 651453

sede COMO - via Scalabrini, 100 • tel. 031 525801 • fax 031 525803 • [www.imatfelco.it](http://www.imatfelco.it) • [commerciale@imatfelco.it](mailto:commerciale@imatfelco.it)



del 50% ma secondo l'uso effettivo nell'attività d'impresa (con onere della prova a carico del contribuente). Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2008, ad eccezione di quelle relative a veicoli stradali a motore, che si applicano dal 28.06.2007.

## MANCATA EMISSIONE DI RICEVUTE E SCONTRINI FISCALI

La sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da 3 giorni ad 1 mese, è disposta qualora siano state contestate ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 472/1997, nel corso di un quinquennio, 4 (in precedenza 3) distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale; le violazioni, inoltre dovranno risultare compiute in giorni diversi.

## TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Rinvio al 1.01.2009 l'obbligo di immissione sul mercato di nuovi registratori di cassa in grado di effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi.

## STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi (e non più per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali), allorché anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e siano stampati contestualmente alla richiesta

avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

## DICHIARAZIONI TELEMATICHE PER PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE

Le persone fisiche, nonché le società di persone presentano all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di Irap prodotte esclusivamente in via telematica, entro il 31.07 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 in quanto privi di datore di lavoro o non titolari di pensione.

## DICHIARAZIONE DELL'8 PER MILLE

I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono presentare, entro il termine previsto, apposito modello ovvero il modello Cud, per il tramite di un ufficio della società Poste italiane, ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni.

## ACCESSIBILITÀ DEI DATI DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

L'Agenzia delle Entrate, entro il 1.10 di ogni anno, rende accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle loro dichiarazioni presentate entro il 31.07. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni.

## DICHIARAZIONI CON IMPOSTA NON SUPERIORE A 12 EURO

Se il risultato della dichiarazione dei red-

diti non è superiore a 12 euro la stessa non è oggetto di versamento, né di rimborso, né di compensazione.

È soppressa la disposizione in base alla quale, in relazione al mod. 730 con importi a credito o a debito inferiori a 12 euro, non spetta alcun compenso al soggetto che presta assistenza fiscale o al sostituto di imposta.

## ACCERTAMENTO NON AUTOMATICO DA STUDI DI SETTORE (INE)

Ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle Entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica, approvati con D.M. Economia 20.03.2007, fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le previste procedure, anche di concertazione con le categorie.

In ogni caso, i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori non sono soggetti ad accertamenti automatici.

- I criteri selettivi per l'attività di accertamento, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90%.

## ESENZIONE FISCALE PER TRASFERIMENTI DI AZIENDE E QUOTE AL CONIUGE

Estesa ai trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni, anche a favore dei coniugi, l'esenzione dall'imposta di successione e donazione prevista dalla Finanziaria 2007 per i passaggi ai discendenti.



## IMMOBILI

### AGEVOLAZIONI ICI

E' introdotta un'ulteriore detrazione dall'Ici dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, pari all'1,33 per mille della base imponibile. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, è fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L'ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni, escluse quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. Le minori imposte sono rimborsate ai singoli Comuni, con oneri a carico dello Stato. Dal 2009 i Comuni potranno fissare un'aliquota agevolata inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di 3 anni, per gli impianti termici solari, e di 5 anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione saranno disciplinate con apposito regolamento. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'Ici dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni si applicano a condizione

che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.

### DETRAZIONI IRPEF PER GLI INQUILINI

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 potranno essere fatti valere specifici sconti Irpef per gli inquilini con contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/1998: 300 euro per redditi fino a 15.493,71 euro; 150 euro per redditi fino a 30.987,41 euro.

Per i giovani di età compresa tra 20 e 30 anni le detrazioni salgono a 991,60 euro, per i primi 3 anni e per redditi fino a 15.493,71 euro, per l'unità immobiliare locata destinata a propria abitazione principale (diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro a cui i giovani sono affidati).

Le detrazioni non sono cumulabili e il contribuente ha diritto di fruire, a sua scelta, della detrazione più favorevole. Le detrazioni sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Qualora la detrazione risulti superiore all'imposta netta, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

### REDDITI FONDARI ESENTI DA IRPEF

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari, di cui all'art. 25 del Tuir, di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta Irpef non è dovuta.

### PROROGA AGEVOLAZIONE 36% E IVA 10% PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

Le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di ristrutturazione (art. 2, c. 5 L. 27.12.2002, n. 289), per le spese sostenute dal 1.01.2008 al 31.12.2010; b) agli interventi di ristrutturazione di interi fabbricati da parte delle imprese edili e cooperative (art. 9, c. 2 L. 28.12.2001, n. 448, nel testo vigente al 31.12.2003), eseguiti dal 1.01.2008 al 31.12.2010 se alienati o assegnati entro il 30.06.2011, sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste.

Le agevolazioni fiscali spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione Iva (aliquota 10%) in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all'art. 7, c. 1, lett. b) L. 23.12.1999, n. 488, fatturate dal 1.01.2008 al 31.12.2010.

### PROROGA DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO

La detrazione del 55% relativa agli interventi di riqualificazione energetica (di cui all'art. 1, cc. 344-347 L. 296/2006) è applicabile anche alle spese sostenute entro il 31.12.2010.

La predetta detrazione può essere ripartita anche oltre 3 anni e fino ad un massimo di 10 anni, su opzione irrevocabile del contribuente.

Si amplia l'ambito di applicazione anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione





invernale non a condensazione, sostituite entro il 31.12.2009 e alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia per gli interventi eseguiti entro il 31.12.2010. Relativamente alla sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e all'installazione di pannelli solari non occorre la certificazione energetica dell'edificio e neppure il cosiddetto "attestato di qualificazione energetica".

#### **IMPOSTA REGISTRO 1% PER IMMOBILI COMPRESI IN PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI**

Ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale, comunque denominati, si applica l'imposta di registro in misura dell'1%. L'imposta di registro, in misura dell'1% è applicabile a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento sia completato entro 5 anni dalla stipula dell'atto. Le disposizioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dal 1.01.2008, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.

#### **INTERESSI PASSIVI DEGLI IMMOBILI PATRIMONIO**

Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili, di cui al c. 2 dell'art. 90 del Tuir, non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili patrimonio. La disposizione costituisce norma di interpretazione autentica.

#### **ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE**

L'imprenditore individuale che, alla data del 30.11.2007, utilizza beni immobili strumentali (di cui all'art. 43, c. 2, 1° periodo del Tuir), può, entro il 30.04.2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1.1.2008, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e Irap nella misura del 10% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'Iva, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30% dell'Iva applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle nuove disposizioni deve versare il 40% dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1.1.2007 e la restante parte in 2 rate di pari importo, entro il 16.12.2008 e il 16.03.2009. Sull'importo delle rate successive alla 1ª sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata.

Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

#### **REVERSE CHARGE PER CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI**

• Il meccanismo del reverse charge sarà esteso, dal 1.03.2008, alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alla lett. b) del n.

8-ter) dell'art. 10 D.P.R. 633/1972, ossia effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25%. Si conferma l'applicazione del meccanismo alle cessioni di cui alla lett. d) del n. 8-ter) dell'art. 10 D.P.R. 633/1972, ossia alle cessioni per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

- La disposizione si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1.03.2008, fermo il regime che riguarda le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati strumentali che per caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e per le quali, nel relativo atto, il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, effettuate dal 1.10.2007 al 29.02.2008.
- Ai fini del calcolo dell'aliquota media per il rimborso dell'Iva, ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 633/1972, si tiene conto anche delle operazioni sottoposte al regime del reverse charge, comprese le ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'Economia con propri decreti, emanati ai sensi dell'art. 17, c. 7 D.P.R. 633/1972. Tale disposizione si applica ai rimborsi richiesti a partire dal 1.01.2008.

#### **IMPOSTA SOSTITUTIVA SU MUTUI "PRIMA CASA"**

- Il regime dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 2% delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative è esteso anche ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo e relative pertinenze per i quali, pur ricorrendo le condizioni





richieste, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo.

- L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefici previsti per la prima casa concernenti l'imposta di registro, in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace, o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di 5 anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di 3 anni dal verificarsi

dell'evento che comporta la revoca dei benefici medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva applicata e quella dovuta, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30% della differenza medesima.

## CESSIONI DI FABBRICATI IN BASE AL VALORE NORMALE

- In deroga all'art. 1, c. 2 L. 212/2000,

per gli atti formati anteriormente al 4.07.2006 deve intendersi che le presunzioni sul valore normale delle cessioni (di cui all'art. 35, cc. 2, 3 e 23-bis D.L. 223/2006) valgono, agli effetti tributari, come presunzioni semplici. Pertanto, per gli atti pregressi non è consentito all'Amministrazione Finanziaria procedere alla rettifica del corrispettivo della cessione immobiliare basandosi esclusivamente sul valore normale dell'immobile stesso.

## CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI E PERMESSO DI COSTRUIRE

- A decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all'art. 4, c. 1 del D. Lgs. 19.08.2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, così come previsto dall'art. 6 del citato D. Lgs. n. 192/2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

## PERMESSO DI COSTRUIRE VINCOLATO ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI

- Dal 2009 i regolamenti edilizi comunali devono vincolare, per gli edifici di nuova costruzione, il rilascio del permesso di costruire all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.



**Colombo Tarcisio**

INTARSI PER MOBILI

Siamo in grado di eseguire lavori  
anche su proposta o disegno del cliente

Via S. Zeno, 16/18 - Tel. 031/74.83.90 - Fax 031/751362  
Mariano Comense (CO)

## Il rapporto di lavoro

La Legge Finanziaria 2008 ed il cosiddetto pacchetto Welfare (D.Lgs.247/2007) contengono numerose novità in materia di rapporto di lavoro.

Di seguito si schema riportiamo la sintesi delle disposizioni più rilevanti in materia di lavoro e previdenza relative al lavoratore e al datore sostituto d'imposta.



Art.1, commi 15 e 16	Detrazioni familiari a carico	<p>La norma prevede l'incremento delle detrazioni per familiari in relazione a fattispecie specifiche. In particolare, in presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati,</li> <li>• in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</li> </ul> <p>Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.</p>
Art. 1, commi 121 e 122	Dichiarazione mensile del sostituto di imposta	<p>I sostituti di imposta, tenuti obbligati alla trasmissione del modello 770, dal 1° gennaio 2009 (periodo di competenza) dovranno trasmettere mensilmente in via telematica, o direttamente o per il tramite di intermediari autorizzati, i dati retributivi necessari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli;</li> <li>• per il calcolo dei contributi;</li> <li>• per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali;</li> <li>• per l'erogazione delle prestazioni.</li> </ul> <p>La trasmissione dovrà avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Le modalità attuative e le modalità di condivisione dei dati tra Enti previdenziali e Agenzia delle Entrate saranno determinate con apposito decreto.</p>
Art. 1, commi da 144 a 147	Rateazione somme riscosse (richiesta bonaria e da controlli formali)	<p>Le somme dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi possono essere versate ratealmente alla fine dell'ultimo mese di ogni trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se superiori a duemila euro in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo;</li> <li>- se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo;</li> </ul>

# lavoro

		- se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria.
Art. 1, commi da 197 a 199	Deduzione contributi versati a Casse di assistenza sanitaria	I versamenti effettuati a Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto ministeriale da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge Finanziaria (cosiddetti fondi sanitari doc) saranno deducibili dal reddito complessivo del contribuente, fino ad un massimo di euro 3.615,20. I Fondi soggetti alla riforma sono gli Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale (Fondi Est, Fast, Fasi, Quas, ...). Fino all'entrata in vigore del predetto decreto continua ad applicarsi la normativa vigente (limite massimo deducibile pari a € 3.615,20 euro, a prescindere dalla tipologia di prestazioni sanitarie erogate da parte di detti Enti e/o Casse).
Art. 1, comma 200	Assegno nucleo familiare	Dal 2008 saranno rideterminati, con decreto interministeriale, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili.
Art. 1, comma 204	Frontalieri	La particolare disciplina prevista per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato è prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010 (reddito pari all'importo eccedente gli 8.000 euro).
Art. 1, comma 217	Modello 770 ordinario	La scadenza del modello 770 ordinario è differita la 31 luglio.
Art. 1, comma 221	Ritenute sostituto imposta: dichiarazione del percipiente	Le detrazioni di imposta sono riconosciute dal sostituto d'imposta se il percipiente dichiara con cadenza annuale di avervi diritto. Il percipiente, inoltre, dovrà indicare le condizioni di spettanza nonché, e questa è l'altra novità, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni.
Art. 2, commi da 452 a 456	Maternità	La normativa estende la tutela in materia di congedo per maternità e congedo parentale in caso di adozioni ed affidamenti.
Art. 2, comma 514	Tassazione TFR	La tassazione sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotta sulla base di uno specifico regolamento da adottarsi entro fine marzo 2008.
Art.2, comma 515	Tfr previdenza complementare	La normativa di fatto considera possibile conferire alla previdenza complementare anche quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006.
Art.2, comma 515	Liste mobilità	E' prorogato al 31 dicembre 2008 il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità da parte dei dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti.
Art.2, comma 515	Proroga Contratti di solidarietà	E' prorogata al 31 dicembre 2008 la possibilità di stipulare Contratti di solidarietà da parte delle aziende non beneficiarie della Cigs, nonché da parte delle imprese alberghiere e termali e quelle artigiane non rientranti nel campo di applicazione della Cigs.
Art. 2 commi da 539 a 548	Credito imposta al Sud	Viene reintrodotta un credito di imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno effettuate nel corso del 2008, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea.

## **Pacchetto Welfare (D.Lgs 247/2007)**

Art. 1 commi da 1 a 19	Riforma delle pensioni	Sono rivisti dal 1° gennaio 2008 i requisiti in materia di accesso alla pensione di anzianità, sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi fermo restando il mantenimento del requisito del possesso della sola anzianità contributiva minima di almeno 40 anni.
------------------------	------------------------	--



# lavoro

Art. 1, commi da 25 a 27	Disoccupazione	<p>L'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, dal 1° gennaio 2008 cambia come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• meno di 50 anni &gt; 8 mesi: 60% per i primi sei mesi, 50% per il periodo restante;</li> <li>• più di 50 anni &gt; 12 mesi: 60% per i primi sei mesi, 50% per i 2 mesi dopo, 40% per i mesi successivi.</li> </ul> <p>Dal 2008 l'importo dei trattamenti di disoccupazione con requisiti ridotti è rideterminato al 35% per i primi 120 gg e al 40% per i successivi giorni fino a un massimo di 180 gg.</p>
Art. 1, commi 37 a 38	Lavoro disabili	Viene integralmente sostituito l'art. 12 della legge n. 68/1999 e inserito il nuovo art. 12-bis finalizzati entrambi ad inserire la quota di disabili prevista dalla legge tramite convenzioni con le cooperative sociali e le imprese sociali.
Art. 1, commi da 39 a 43	Contratto a termine	<p>E' ripristinato il principio generale secondo cui nella stipulazione di un contratto di lavoro, quello a tempo indeterminato rappresenta la regola e quello a tempo determinato l'eccezione. In caso di successione di contratti a termine, per lo svolgimento delle medesime mansioni presso lo stesso datore di lavoro e qualora il rapporto di lavoro superi complessivamente 36 mesi (comprese quindi proroghe e rinnovi) lo stesso verrà considerato a tempo indeterminato. Sarà possibile derogare tale principio con un nuovo contratto a termine (una sola volta) a condizione che la stipula del contratto avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente e con l'assistenza di un'Organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativo, secondo le disposizioni stabilite dai CCNL. Sono escluse dalla precedente nuova disciplina le assunzioni a termine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per attività stagionali rientranti nell'elenco di cui al Dpr n. 1525/1963;</li> <li>- che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali.</li> </ul> <p>Il lavoratore matura un diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se ha svolto uno o più contratti per più di 6 mesi e l'assunzione a tempo indeterminato, nei 12 mesi successivi, riguarda la stessa mansione;</li> <li>- se ha svolto un'attività stagionale e la nuova assunzione è per un contratto a termine per svolgere attività stagionale.</li> </ul> <p>Nei suddetti casi il lavoratore dovrà manifestare la volontà di avvalersi di tale diritto di precedenza rispettivamente entro 6 mesi e 3 mesi dalla cessazione dell'ultimo contratto a termine. Non potranno essere più escluse dalla limitazione quantitativa individuata dai contratti collettivi i contratti con le clausole «intensificazione attività produttiva». In via transitoria è previsto che i contratti a termine in corso al 1° gennaio 2008 continuano fino al termine previsto anche in deroga al limite massimo di 36 mesi.</p> <p>Ai fini del computo dei 36 mesi, il periodo di lavoro già effettuato prima del 1° gennaio 2008 non sarà conteggiato fino al 1° aprile 2009: tale periodo sarà conteggiato unitamente ai periodi di lavoro successivi al 1° gennaio 2008 solo a partire dal 1° aprile 2009</p>
Art. 1, comma 44	Part-time	<p>Le clausole elastiche e flessibili, apponibili al contratto part-time, devono essere stabilite dai contratti collettivi. E' abrogata la possibilità di stabilire tali clausole con un mero accordo tra le parti (lavoratore e datore di lavoro). Il preavviso di variazione in aumento della durata lavorativa dovrà essere di almeno 5 giorni lavorativi (e non più solo due). E' previsto un diritto di precedenza alla trasformazione del contratto a tempo pieno al lavoratore che in precedenza ha trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, per espletare le stesse mansioni o di tipo equivalente. Il lavoratore avrà sempre il diritto di trasformazione in part-time del contratto nel caso in cui il lavoratore sia affetto da patologie oncologiche. La novità sta nell'aver introdotto un diritto di priorità alla trasformazione in part-time nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se il coniuge, i figli, i genitori sono affetti da patologie oncologiche, oppure in presenza di una persona assistita dal lavoratore convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, in condizioni di gravità, con invalidità al 100% con necessità di assistenza continua;</li> <li>- in presenza di figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap.</li> </ul>

# lavoro

Art. 1, comma 45	Lavoro intermittente	E' abrogata la normativa del lavoro intermittente, senza prevedere tra l'altro alcuna norma di natura transitoria che disciplini i contratti in essere prima dell'entrata in vigore della disposizione abrogativa.
Art. 1, commi da 47 a 50	Lavoro intermittente nel turismo	I contratti collettivi possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanza scolastiche e per ulteriori casi.
Art. 1, commi da 47 a 50	Edilizia	La norma reintroduce lo sgravio dell'11,50% dei contributi dovuti dalle imprese del settore edile, scaduto il 31 dicembre 2006. Il Governo avrà il potere di confermarlo o rideterminarlo anno per anno entro il 31 luglio. In caso di part-time in edilizia, il datore di lavoro dovrà comunicare all'Inps l'orario di lavoro ridotto del lavoratore.
Art. 1, comma 53	Disabili in edilizia	I datori di lavoro del settore edile non sono tenuti al rispetto dell'obbligo di riservare uno o più posti a soggetti disabili in relazione al personale operante nel cantiere e agli addetti al trasporto.
Art. 1, commi da 67 a 70	Decontribuzione	Dal 2008 è abolito il sistema della decontribuzione delle erogazioni retributive variabili in vigore fino al 31 dicembre (fino ad un massimo del 3% dell'imponibile contributivo). Dal 2008 al 2010, nel limite delle risorse stanziare, lo sgravio è concesso in relazione alle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo alla misurazione di incrementi di produttività/competitività. Tale decontribuzione non potrà eccedere il 5% della retribuzione contrattuale del lavoratore e la riduzione contributiva del: <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 25% per la quota a carico del datore di lavoro;</li> <li>• dell'intera quota dei contributi a carico del lavoratore.</li> </ul> La decontribuzione va attivata su domanda preventiva del datore di lavoro.
Art. 1, comma 71	Lavoro straordinario	Dal 1° gennaio 2008 viene abolito il contributo sul lavoro straordinario a favore dell'Inps a carico delle imprese.
Art. 1, comma 79	Gestione separata	L'aliquota pensionistica dovuta dagli iscritti alla gestione separata Inps aumenta come segue: - 24% dal 2008; - 25% dal 2009; - 26% dal 2010. Resta ferma la contribuzione assistenziale pari allo 0,72% (0,50% + 0,22%). Per gli iscritti alla gestione separata che hanno già un'altra previdenza obbligatoria l'aliquota contributiva passa al 17%.
Art. 1, comma 83	Maternità Co.Co.Pro	La norma interviene sull'applicazione della disciplina della maternità obbligatoria a favore delle collaboratrici coordinate e delle associate in partecipazione iscritte alla gestione separata Inps.





## Al via le pensioni che non piacciono agli artigiani

La riforma del welfare ha visto la luce. Guarda caso in coincidenza con la vigilia di Natale, con l'approvazione delle "Norme per l'attuazione del protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" che fa riferimento al protocollo d'intesa del 23 luglio 2007, insieme ad ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. Con la Legge n.247 approvata appunto lo scorso 24 dicembre 2007 il sistema previdenziale subisce alcune modifiche sostanziali - non condivise dal settore dell'artigianato - in vigore dal 1° gennaio 2008 cambiano alcune condizioni per l'accesso alla pensione di anzianità e vengono introdotte finestre di uscita anche per le pensioni di vecchiaia. Punto dolente invece, viene confermata la penalizzazione dei lavoratori autonomi che dovranno lavorare un anno in più rispetto a quelli dipendenti per aver diritto al trattamento pensionistico, punto sul

quale il Governo non aveva incassato la fiducia di Confartigianato l'anno scorso e che conferma in modo fermo "l'inaccettabile discriminazione tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti" contenuta nella norma. Ma veniamo comunque ad affrontare i cambiamenti avvenuti e che interessano tutti i lavoratori.

### Requisiti per il diritto a pensione di anzianità

Con i commi 1 e 2 è modificata la legge n. 243/2004 (Maroni) e sono cambiati i requisiti di accesso a pensione di anzianità, con la sostituzione della tabella A allegata alla legge e l'introduzione della tabella B. Mantiene il diritto a pensione di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, chi matura i 40 anni di contribuzione (di cui 35 utili ai fini del diritto a pensione di anzianità). Per quanto riguarda l'accesso al pensionamento con i 35 anni di

contributi, viene, innanzitutto, abolito lo scalone che consentiva l'accesso al pensionamento solo con i 60 anni di età per i lavoratori dipendenti e 61 per i lavoratori autonomi. Tale requisito anagrafico è sostituito, per il periodo gennaio 2008 - giugno 2009, da un requisito pari a 58 anni per i lavoratori dipendenti e a 59 per i lavoratori autonomi, da far valere in concomitanza con i 35 anni di contribuzione. A partire dal luglio 2009, poi, il requisito minimo di età è gradualmente elevato e, **fermo restando il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione**, è aggiunto un ulteriore requisito rappresentato da una "quota" determinata dalla somma del numero di anni di età anagrafica e quelli di anzianità contributiva. Riportiamo di seguito due tabelle riepilogative delle tabelle A e B allegata alla legge, suddivise tra lavoratori dipendenti pubblici e privati, e lavoratori autonomi.

### LAVORATORI DIPENDENTI

Periodo	Requisiti	Quota
1.1.2008 - 30.6.2009	58 anni di età + 35 anni di ctb	----
1.7.2009 - 31.12.2010	59 anni di età + 36 anni di ctb oppure 60 anni di età + 35 anni di ctb	95
1.1.2011 - 31.12.2012	60 anni di età + 36 anni di ctb oppure 61 anni di età + 35 anni di ctb	96
Dall'1.1.2013 *	61 anni di età + 36 anni di ctb oppure 62 anni di età + 35 anni di ctb	97

\* con decreto del Ministero delle Politiche Sociali di concerto con quello dell'Economia da emanarsi entro il 2012 PUÒ ESSERE DIFFERITA la decorrenza dell'incremento dell'età anagrafica e della quota prevista per il 2013





# pensioni

## **FINESTRE PER ACCESSO CON MENO DI 40 ANNI DI CTB - Dipendenti**

Data maturazione requisiti	Decorrenza
entro il 2° trimestre dell'anno	1° gennaio anno successivo
entro il 4° trimestre dell'anno	1° luglio anno successivo

## **LAVORATORI AUTONOMI**

Periodo	Requisiti	Quota
1.1.2008 - 30.6.2009	59 anni di età + 35 anni di ctb	----
1.7.2009 - 31.12.2010	60 anni di età + 36 anni di ctb <i>oppure</i> 61 anni di età + 35 anni di ctb	96
1.1.2011 - 31.12.2012	61 anni di età + 36 anni di ctb <i>oppure</i> 62 anni di età + 35 anni di ctb	97
Dall'1.1.2013 *	62 anni di età + 36 anni di ctb <i>oppure</i> 63 anni di età + 35 anni di ctb	98

\* con decreto del Ministero delle Politiche Sociali di concerto con quello dell'Economia da emanarsi entro il 2012 PUÒ ESSERE DIFFERITA la decorrenza dell'incremento dell'età anagrafica e della quota prevista per il 2013

Resta invariato il regime delle decorrenze previsto dalla legge "Maroni" che prevede soltanto due finestre ogni anno - per le pensioni di anzianità il cui diritto venga raggiunto con un'anzianità contributiva inferiore ai 40 anni.


### **Decorrenza della pensione di anzianità**

*Pensioni acquisite con un'anzianità contributiva inferiore ai 40 anni*

## **LAVORATORI DIPENDENTI - ACCESSO CON MENO DI 40 ANNI DI CTB**

Data maturazione requisiti	Decorrenza
entro il 2° trimestre dell'anno	1° gennaio anno successivo
entro il 4° trimestre dell'anno	1° luglio anno successivo

N.B.: dalla tabella è stata eliminata l'ipotesi di pensionamento prima dei 57 anni che non è più ricorrente in quanto la tabella non è applicabile a coloro che vanno in pensione con il requisito dei 40 anni.



# pensioni



## LAVORATORI DIPENDENTI - ACCESSO CON ALMENO 40 ANNI DI CTB

Data maturazione requisiti	Decorrenza
entro il 1° trimestre e 57 anni al 30 giugno	1° luglio
entro il 2° trimestre e 57 anni al 30 settembre	1° ottobre
entro il 3° trimestre	1° gennaio
entro il 4° trimestre	1° aprile

## LAVORATORI AUTONOMI - ACCESSO CON MENO DI 40 ANNI DI CTB

Data maturazione requisiti	Decorrenza
entro il 2° trimestre dell'anno	1° luglio anno successivo
entro il 4° trimestre dell'anno	1° gennaio secondo anno successivo

## LAVORATORI AUTONOMI - ACCESSO CON ALMENO 40 ANNI DI CTB

Data maturazione requisiti	Decorrenza
entro il 1° trimestre	1° ottobre
entro il 2° trimestre	1° gennaio
entro il 3° trimestre	1° aprile
entro il 4° trimestre	1° luglio

### Decorrenza della pensione di vecchiaia

Una novità assoluta contenuta nella legge è quella che riguarda l'introduzione delle finestre per le pensioni di vecchiaia. Pertanto, i soggetti che maturano i requisiti dal gennaio 2008 ed entro il 2011, potranno accedere al pensionamento secondo le menzionate finestre allegate.

## PENSIONI DI VECCHIAIA

### Dipendenti

Maturazione requisiti	Decorrenza
1° trimestre	Luglio
2° trimestre	Ottobre
3° trimestre	Gennaio
4° trimestre	Aprile

### Autonomi

Maturazione requisiti	Decorrenza
1° trimestre	Ottobre
2° trimestre	Gennaio
3° trimestre	Aprile
4° trimestre	Luglio



# credito



## PRESTOBUSINESS

### Il finanziamento semplice e immediato per fare business

Le Piccole Imprese e i Professionisti rappresentano oggi, per Intesa Sanpaolo, una realtà caratterizzata da oltre 900.000 clienti. E' un mercato eterogeneo, che la Banca punta a consolidare e ampliare velocemente, facendo leva su capacità di consulenza, semplicità dell'offerta, rapidità nell'erogazione del credito e condizioni molto competitive.

Per rispondere alle necessità dei numerosi operatori economici che hanno bisogno di soluzioni in grado di soddisfare le loro specifiche esigenze, Intesa Sanpaolo ha lanciato il **Progetto Piccole Imprese e Professionisti**.

Il Progetto comprende tre nuovi conti correnti plasmati sui diversi profili della clientela e un finanziamento ottenibile in pochi giorni.

**PrestoBusiness** è il prestito nato per sostenere gli investimenti connessi all'attività lavorativa, dalla ristrutturazione di immobili ad uso aziendale all'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, strumentistica e arredi.

**PrestoBusiness può anche essere richiesto per finanziare investimenti mirati alla sostituzione degli automezzi Euro 0 e Euro 1. L'importo di PrestoBusiness varia da 5.000 a 75.000 euro e può coprire fino al 100% dell'investimento. La durata va da 24 a 60 mesi, ed è previsto un eventuale periodo di preammortamento fino a 12 mesi. Il finanziamento non prevede nessuna spesa di istruttoria e di incasso rata e nessuna penale per l'estinzione anticipata.** Intesa Sanpaolo si impegna inoltre a valutare le domande entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della documentazione. Associata a PrestoBusiness è la polizza facoltativa multigaranzia, che tutela il titolare, per tutta la durata del finanziamento, dal rischio di morte da infortunio o malattia, di malattia grave, di invalidità totale permanente da infortunio e di Inabilità totale temporanea da infortunio o malattia.

Presto Business prevede anche la

copertura facoltativa del rischio di tasso, che permette di beneficiare del tasso variabile, limitando il rischio di rialzo. PrestoBusiness permette quindi di soddisfare le esigenze base di professionisti e piccole imprese, con la massima trasparenza. La polizza PrestoBusiness e la copertura del rischio offrono inoltre al piccolo imprenditore e al professionista sicurezza e tranquillità nell'affrontare i suoi investimenti.

L'attenzione verso le esigenze degli operatori economici si realizza pienamente in Intesa Sanpaolo grazie al modello organizzativo scelto per gestire l'attività domestica.

Grazie alla Banca dei Territori, la capillarità tipica delle banche locali si coniuga con la capacità operativa e di consulenza di un grande gruppo internazionale.

**Tutte le filiali della Provincia di Como e dell'Area Lariano sono a completa disposizione della clientela per informazioni e consulenza.**





# Offriamo più semplicità alle piccole imprese.

**PROGETTO  
PICCOLE IMPRESE.  
CONTI SEMPLICI,  
FINANZIAMENTI VELOCI.**

## DUE CONTI CORRENTI SU MISURA.

**Conto Business Illimitato:** 30 euro al mese, inclusi tutti i costi di gestione (i costi di gestione sono i costi di registrazione delle operazioni, e non comprendono le eventuali commissioni sui singoli servizi e operazioni).

**Conto Business Light:** 10 euro al mese, fino a 30 operazioni al trimestre, senza costi di gestione.

## PRESTOBUSINESS, IL FINANZIAMENTO VELOCE.

Da 5.000 a 75.000 euro, da 2 a 5 anni più 1 anno di eventuale preammortamento.

Zero spese di istruttoria.

Zero spese di incasso rata.

**Risposta in 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione necessaria.**

[www.piccoleimprese.intesasanpaolo.com](http://www.piccoleimprese.intesasanpaolo.com)

NUMERO VERDE  
**800-714.714**

**INTESA**  **SANPAOLO**

E' già attivo il nuovo ufficio che accorpa gli attuali di Olgiate e Villaguardia

La nuova struttura è collocata nel centro commerciale "CenterVille"

## Confartigianato rinnova a Villaguardia



La struttura degli uffici periferici di Confartigianato Imprese cresce, anche se l'organizzazione ha deciso di accorpare in un solo moderno, funzionale e grande ufficio le sedi attuali di Olgiate Comasco e Villaguardia.

L'obiettivo che si sono posti i vertici di Confartigianato è stato quello di rendere più razionale, ma soprattutto efficace il servizio erogato dalle due strutture, in un solo grande riferimento che si posiziona sulla direttrice "Varesina", nell'ambito del centro commerciale "CenterVille", per rispondere in maniera efficiente

e funzionale alle esigenze degli associati. Inoltre, dal punto di vista "politico-sindacale", i consigli di delegazione rimarranno sempre due: quello di Olgiate Comasco guidato da Otello Boninsegna, e quello di Villaguardia guidato da Cesare Guanziroli, a garanzia della rappresentanza territoriale degli artigiani operanti nei vari comuni della zona.

Gli uffici sono già operativi dal 28 gennaio, alla direzione dei quali è stato chiamato il rag. Fiorenzo De Vivo, già responsabile di Olgiate Comasco, che assume la guida della nuova struttura nella

quale lavoreranno nove persone estremamente qualificate.

